

**Aggregazioni aziendali**

## SOMMARIO

	Paragrafi
Finalità	1
Ambito di applicazione	2-13
Identificazione di un'aggregazione aziendale	4-9
Aggregazioni aziendali a cui partecipano entità controllate congiuntamente	10-13
Trattamento contabile	14-15
Applicazione del metodo dell'acquisto	16-65
Identificazione dell'acquirente	17-23
Costo di una aggregazione aziendale	24-35
Rettifiche al costo di un'aggregazione aziendale subordinate ad eventi futuri	32-35
Allocazione del costo di un'aggregazione aziendale alle attività acquisite e alle passività e passività potenziali assunte	36-60
Attività e passività identificabili dell'acquisito	41-44
Attività immateriali dell'acquisito	45-46
Passività potenziali dell'acquisito	47-50
Avviamento	51-55
Eccedenza rispetto al costo della quota di interessenza dell'acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito	56-57
Aggregazione aziendale realizzata in più fasi	58-60
Contabilizzazione iniziale determinata provvisoriamente	61-65
Rettifiche successive al completamento della contabilizzazione iniziale	63-64
Rilevazione delle attività fiscali differite successiva al completamento della contabilizzazione iniziale	65
Informazioni integrative	66-77
Disposizioni transitorie e data di entrata in vigore	78-85
Avviamento rilevato precedentemente	79-80
Avviamento negativo rilevato precedentemente	81
Attività immateriali rilevate precedentemente	82
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	83-84
Applicazione retroattiva limitata	85
Sostituzione di altre disposizioni	86-87

## FINALITÀ

IFRS 3

1. Il presente IFRS ha lo scopo di definire l'informativa di bilancio di una entità che intraprenda una *aggregazione aziendale*. In particolare, stabilisce che tutte le aggregazioni aziendali dovrebbero essere contabilizzate applicando il metodo dell'acquisto. L'acquirente, pertanto, rileva le attività, le passività, e le *passività potenziali* identificabili dell'acquisito ai relativi *fair value* (valori equi) alla *data di acquisizione* e rileva, inoltre, l'*avviamento* che, invece di essere ammortizzato, viene successivamente sottoposto ad una verifica per valutare la riduzione di valore.

## AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Salvo quanto illustrato al paragrafo 3, le entità devono applicare il presente IFRS nella contabilizzazione delle aggregazioni aziendali.
3. Il presente IFRS non si applica a:
  - (a) aggregazioni aziendali in cui entità o *attività aziendali* distinte si aggregano per costituire una *joint venture*.
  - (b) *aggregazioni aziendali a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune*.
  - (c) aggregazioni aziendali a cui partecipano due o più *entità a scopo mutualistico*.
  - (d) aggregazioni aziendali in cui entità o attività aziendali distinte si aggregano per costituire una *entità che redige il bilancio*, unicamente per contratto senza ottenere una partecipazione di capitale (ad esempio, le aggregazioni in cui entità distinte si aggregano unicamente per contratto, costituendo una società di capitali con duplice quotazione).

*Identificazione di un'aggregazione aziendale*

4. Un'aggregazione aziendale consiste nell'unione di entità o attività aziendali distinte in un'unica entità tenuta alla redazione del bilancio. Il risultato di quasi tutte le aggregazioni aziendali è costituito dal fatto che una sola entità, l'acquirente, ottiene il *controllo* di una o più attività aziendali distinte, l'acquisito. Se un'entità ottiene il controllo di una o più entità diverse dalle attività aziendali, l'accorpamento di tali entità non costituisce una aggregazione aziendale. Quando un'entità acquisisce un gruppo di attività o di attivi netti che non costituiscono un'attività aziendale, questa deve allocare il costo dell'assieme alle singole attività e passività identificabili dell'assieme in base ai relativi *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione.
5. Un'aggregazione aziendale può essere effettuata con modalità diverse determinate da motivi legali, fiscali o di altro genere. Può inoltre comportare l'acquisto, da parte di un'entità, del capitale di un'altra entità, l'acquisto dell'attivo netto di un'altra entità, l'assunzione delle passività di un'altra entità o l'acquisto di parte dell'attivo netto di un'altra entità che, aggregata, costituiscono una o più attività aziendali. L'aggregazione può essere realizzata tramite l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale, il trasferimento di denaro, di altre disponibilità liquide o di altre attività, oppure tramite una loro combinazione. L'operazione può avvenire tra i soci delle entità che si aggregano o tra un'entità e i soci di un'altra entità. Può comportare la costituzione di una nuova entità che controlli le entità che partecipano all'aggregazione o l'attivo netto trasferito oppure la ristrutturazione di una o più entità che partecipano all'aggregazione.
6. Un'aggregazione aziendale può dare luogo ad un legame partecipativo tra capogruppo e controllata nel quale l'acquirente è *la controllante* e l'acquisito una *controllata* dell'acquirente. In tali circostanze, l'acquirente applica il presente IFRS al suo bilancio consolidato. Esso rileva la propria interessenza nell'acquisito come partecipazione in una controllata in qualsiasi bilancio separato pubblicato (vedere IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*).

**IFRS 3**

7. Un'aggregazione aziendale può prevedere l'acquisto dell'attivo netto di un'altra entità, incluso l'eventuale avviamento, oppure l'acquisto del capitale dell'altra entità. Una tale aggregazione non si traduce in un legame analogo a quello tra controllante e controllata.
8. Rientrano nella definizione di aggregazione aziendale, e quindi nell'ambito di applicazione del presente IFRS, le aggregazioni aziendali in cui un'entità ottiene il controllo di un'altra entità ma la data di ottenimento del controllo (ossia la data di acquisizione) non coincide con la data o le date di acquisto di una interessenza partecipativa (ossia la *data o le date dello scambio*). Tale situazione si può verificare, ad esempio, quando una partecipata stipula accordi di riacquisto di azioni con alcuni dei suoi investitori e, di conseguenza, il controllo della partecipata cambia.
9. Il presente IFRS non specifica la contabilizzazione per i partecipanti a joint venture (vedere IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*).

*Aggregazioni aziendali a cui partecipano entità controllate congiuntamente*

10. Per aggregazione aziendale a cui partecipano entità o attività aziendali controllate congiuntamente si intende un'aggregazione aziendale in cui tutte le entità o attività aziendali partecipanti sono definitivamente controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima, sia dopo l'aggregazione, e tale controllo non è transitorio.
11. Un gruppo di soggetti deve essere considerato che eserciti il controllo su un'entità quando, ai sensi di accordi contrattuali, ha il potere di determinarne le politiche finanziarie e gestionali al fine di ottenere benefici dalle attività dell'entità. Pertanto, un'aggregazione aziendale non rientra nell'ambito di applicazione del presente IFRS se lo stesso gruppo di soggetti ha, in base ad accordi contrattuali, un potere effettivo collettivo di determinare le politiche finanziarie e gestionali di ciascuna delle entità partecipanti all'aggregazione al fine di ottenere benefici dalle loro attività, e tale potere effettivo collettivo non è transitorio.
12. Un'entità può essere controllata da un soggetto o da un gruppo di soggetti che operano congiuntamente in base ad un accordo contrattuale, e tale soggetto o gruppo di soggetti può non essere tenuto alle disposizioni in materia di informativa finanziaria previste dagli IFRS. Pertanto, non è necessario che le entità partecipanti all'aggregazione siano incluse nello stesso bilancio consolidato affinché un'aggregazione aziendale sia considerata del tipo a cui partecipano entità sotto controllo comune.
13. La percentuale della *quota di pertinenza di terzi* in ciascuna delle entità partecipanti all'aggregazione, prima e dopo l'aggregazione aziendale, non è rilevante al fine di determinare se all'aggregazione partecipano entità sotto controllo comune. Analogamente, il fatto che una delle entità partecipanti all'aggregazione sia una controllata esclusa dal bilancio consolidato del gruppo ai sensi dello IAS 27 non è rilevante ai fini di determinare se a un'aggregazione partecipano entità sotto controllo comune.

**Trattamento contabile**

14. **Tutte le aggregazioni aziendali devono essere contabilizzate applicando il metodo dell'acquisto.**
15. In base al metodo dell'acquisto, un'aggregazione aziendale è considerata dal punto di vista dell'entità aggregante identificata come l'acquirente. L'acquirente acquista attività nette e rileva le attività acquisite e le passività e passività potenziali assunte, incluse quelle non rilevate precedentemente dall'acquisito. La misurazione delle attività e delle passività dell'acquirente non è influenzata dall'operazione, come non lo sono le eventuali ulteriori attività o passività dell'acquirente rilevate come conseguenza dell'operazione, in quanto non sono oggetto dell'operazione.

**Applicazione del metodo dell'acquisto**

16. Il metodo dell'acquisto prevede le seguenti fasi:
  - (a) identificazione di un acquirente;

- (b) determinazione del costo dell'aggregazione aziendale;
- e
- (c) allocazione, alla data di acquisizione, del costo dell'aggregazione aziendale alle attività acquisite e alle passività e passività potenziali assunte.

*Identificazione dell'acquirente*

17. **Per tutte le aggregazioni aziendali deve essere individuato un acquirente. L'acquirente è l'entità aggregante che ottiene il controllo delle altre entità o attività aziendali aggreganti.**
18. Poiché il metodo dell'acquisto considera un'aggregazione aziendale dal punto di vista dell'acquirente, tale metodo presume che una delle parti dell'operazione possa essere identificata come acquirente.
19. Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità o attività aziendale al fine di ottenere i benefici dalle sue attività. Si presume che un aggregante abbia ottenuto il controllo su un altro aggregante quando acquisisce più della metà dei diritti di voto di tale altra entità, a meno che non sia possibile dimostrare che tale proprietà non costituisce controllo. Anche quando una delle entità aggreganti non acquisisce più della metà dei diritti di voto di un'altra aggregante, è possibile che abbia ottenuto il controllo di tale altra entità se, in seguito all'aggregazione, ottiene:
- (a) il potere su più della metà dei diritti di voto dell'altra entità in virtù di un accordo con altri investitori;
  - o
  - (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'altra entità in forza di uno statuto o di un accordo;
  - o
  - (c) il potere di nominare o sostituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo dell'altra entità;
  - o
  - (d) il potere di disporre della maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo dell'altra entità.
20. Anche se in taluni casi può essere difficile identificare un acquirente, normalmente ci sono situazioni che ne evidenziano l'esistenza. Per esempio:
- (a) se il *fair value* (valore equo) di una delle entità aggreganti è significativamente maggiore di quello dell'altra entità aggregante, l'entità con il *fair value* (valore equo) maggiore è, con ogni probabilità, l'acquirente;
  - (b) se l'aggregazione aziendale avviene mediante uno scambio di strumenti ordinari rappresentativi di capitale con diritto di voto in cambio di denaro o altre attività, l'entità che versa il corrispettivo in denaro o in altre attività è, con ogni probabilità, l'acquirente;
  - e
  - (c) se l'aggregazione aziendale consente alla direzione di una delle entità aggreganti di guidare la scelta del gruppo dirigente dell'entità risultante dall'aggregazione, l'entità la cui direzione è in grado di guidare tale scelta è, con ogni probabilità, l'acquirente.

## IFRS 3

21. In un'aggregazione aziendale realizzata mediante uno scambio di interessenze partecipative, l'entità che emette le interessenze partecipative è di norma l'acquirente. Tuttavia, devono essere considerati tutti i fatti e le circostanze pertinenti per determinare quale tra le entità aggreganti abbia il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'altra entità (o delle altre entità) al fine di ottenere i benefici dalle sue (o dalle loro) attività. In alcune aggregazioni aziendali, comunemente denominate acquisizioni inverse, l'acquirente è l'entità le cui interessenze partecipative sono state acquisite e l'acquisito è l'emittente. Tale situazione può verificarsi quando, ad esempio, un'entità non quotata predispone la propria 'acquisizione' da parte di un'entità quotata di dimensioni minori come mezzo per ottenere una quotazione in borsa. Sebbene legalmente l'entità quotata emittente sia considerata la controllante e quella non quotata la controllata, la controllata dal punto di vista giuridico è considerata l'acquirente se ha il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali della controllante giuridica al fine di ottenere benefici dalle sue attività. In genere l'acquirente è l'entità di maggior dimensione; tuttavia, i fatti e le circostanze connessi a un'aggregazione indicano, a volte, l'acquisizione di un'entità di maggior dimensione da parte di un'entità minore. Ai paragrafi B1-B15 dell'Appendice B sono fornite indicazioni relative alla contabilizzazione delle acquisizioni inverse.
22. Quando al fine di realizzare una aggregazione aziendale, viene costituita una nuova entità con l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale, una delle entità aggreganti, esistenti prima della costituzione della stessa, deve essere identificata come l'acquirente sulla base delle evidenze disponibili.
23. Analogamente, quando a un'aggregazione aziendale partecipano più di due entità aggreganti, una delle entità esistenti prima dell'aggregazione deve essere identificata come l'acquirente sulla base delle evidenze disponibili. Per determinare l'acquirente in tali casi è necessario considerare, tra gli altri elementi, quale delle entità aggreganti ha avviato l'aggregazione e se le attività o i ricavi di una delle entità aggreganti sono significativamente maggiori di quelli delle altre.

*Costo di una aggregazione aziendale*

24. **L'acquirente deve determinare il costo di una aggregazione aziendale come la somma complessiva di:**
- (a) **i *fair value* (valori equi), alla data dello scambio, delle attività cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'acquirente, in cambio del controllo dell'acquisito;**
- e inoltre**
- (b) **qualunque costo direttamente attribuibile all'aggregazione aziendale.**
25. La data di acquisizione è la data in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo sull'acquisito. Quando l'acquisizione viene realizzata con un'unica operazione di scambio, la data dello scambio coincide con la data di acquisizione. Tuttavia, per un'aggregazione aziendale possono essere necessarie più operazioni di scambio, ad esempio nel caso in cui viene realizzata in varie fasi con acquisti successivi di azioni. In tal caso:
- (a) il costo dell'aggregazione è il costo complessivo delle singole operazioni;
- e
- (b) la data dello scambio è la data di ciascuna operazione di scambio (ossia la data in cui ogni singolo investimento viene rilevato nel bilancio dell'acquirente), mentre la data di acquisizione è la data in cui l'acquirente ottiene il controllo sull'acquisito.
26. Le attività cedute e le passività sostenute o assunte dall'acquirente in cambio del controllo dell'acquisito, in base alle disposizioni di cui al paragrafo 24, devono essere misurate ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data dello scambio. Pertanto, se il regolamento di tutto o di parte del costo di un'aggregazione aziendale è differito, il *fair value* (valore equo) di tale componente differita deve essere determinato aggiornando gli importi liquidabili ai rispettivi valori attuali alla data dello scambio, tenendo conto dei probabili premi o sconti all'atto del regolamento.

27. Il prezzo di borsa alla data dello scambio di uno strumento rappresentativo di capitale quotato rappresenta la prova migliore del *fair value* (valore equo) dello strumento e deve, perciò, essere usato, salvo in alcune rare circostanze. Altri parametri e metodi di valutazione devono essere considerati unicamente nelle rare circostanze in cui l'acquirente può dimostrare che il prezzo di borsa alla data dello scambio rappresenta un indicatore non attendibile del *fair value* (valore equo) e che gli altri parametri e metodi di valutazione consentono di ottenere una misurazione più attendibile del *fair value* (valore equo) dello strumento rappresentativo di capitale. Il prezzo di borsa alla data dello scambio è un indicatore non attendibile solo se è stato condizionato dalla illiquidità del mercato. Se il prezzo di borsa alla data dello scambio è un indicatore non attendibile o se non esiste un prezzo di borsa per gli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'acquirente, il *fair value* (valore equo) di tali strumenti potrebbe, per esempio, essere stimato con riferimento alla relativa interessenza proporzionale nel *fair value* (valore equo) dell'acquirente o con riferimento alla interessenza proporzionale nel *fair value* (valore equo) dell'acquisito ottenuta, a seconda di quale sia quella più palesemente evidente. Il *fair value* (valore equo) alla data dello scambio di attività monetarie cedute ai partecipanti al capitale dell'acquisito come alternativa agli strumenti rappresentativi di capitale, può anche costituire un parametro valutativo del *fair value* (valore equo) complessivo ceduto dall'acquirente in cambio del controllo dell'acquisito. Devono, comunque, essere considerati tutti gli aspetti dell'aggregazione, inclusi i fattori significativi che influenzano le negoziazioni. Ulteriori linee guida sulla determinazione del *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale sono presentate nello IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*.
28. Il costo di una aggregazione aziendale include le passività sostenute o assunte dall'acquirente in cambio del controllo dell'acquisito. Le perdite future o altri costi che si prevede di sostenere in seguito di un'aggregazione non sono passività sostenute o assunte dall'acquirente in cambio del controllo sull'acquisito pertanto, non costituiscono parte del costo dell'aggregazione.
29. Il costo di un'aggregazione aziendale comprende qualunque costo direttamente attribuibile all'aggregazione, quali i compensi professionali corrisposti a revisori, consulenti legali, periti e altri consulenti per realizzare l'aggregazione. I costi generali amministrativi, inclusi quelli per il mantenimento di un ufficio acquisizioni e gli altri costi che non possono essere direttamente attribuiti alla specifica aggregazione di cui si esegue la contabilizzazione, non sono inclusi nel costo dell'aggregazione: essi sono rilevati come costi quando sostenuti.
30. I costi per la negoziazione e l'emissione di passività finanziarie costituiscono parte integrante dell'operazione di emissione delle passività, anche quando le passività sono emesse al fine di realizzare un'aggregazione aziendale, piuttosto che costi direttamente attribuibili all'aggregazione. Pertanto, le entità non devono includere tali costi nel costo di un'aggregazione aziendale. Secondo quanto previsto dallo IAS 39, tali costi devono essere inclusi nella misurazione iniziale della passività.
31. Analogamente, i costi per l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale costituiscono parte integrante dell'operazione di emissione di capitale, anche quando gli strumenti rappresentativi di capitale sono emessi al fine di realizzare un'aggregazione aziendale, piuttosto che costi direttamente attribuibili all'aggregazione. Pertanto, le entità non devono includere tali costi nel costo di un'aggregazione aziendale. Secondo quanto previsto dallo IAS 32 *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*, tali costi riducono i corrispettivi dell'emissione di capitale.

Rettifiche al costo di un'aggregazione aziendale subordinate ad eventi futuri

32. **Se un accordo di aggregazione aziendale prevede rettifiche al costo dell'aggregazione subordinate ad eventi futuri, l'acquirente deve includere l'importo di tali rettifiche nel costo dell'aggregazione alla data di acquisizione se la rettifica è probabile e può essere determinata attendibilmente.**
33. Un accordo di aggregazione aziendale può consentire rettifiche al costo dell'aggregazione subordinate a uno o più eventi futuri. La rettifica può, per esempio, essere subordinata al mantenimento o al raggiungimento di un livello specifico di profitti negli esercizi futuri o al prezzo di mercato degli strumenti emessi che viene mantenuto. In genere è possibile stimare l'importo di tali rettifiche al momento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione, senza compromettere l'attendibilità delle informazioni, seppure con un minimo grado di incertezza. Se non si verificano eventi futuri rilevanti ai fini delle rettifiche o se la stima deve essere rivista, il costo dell'aggregazione aziendale deve essere rettificato di conseguenza.

## IFRS 3

34. Tuttavia, quando un accordo di aggregazione aziendale prevede tale rettifica, la stessa non è inclusa nel costo dell'aggregazione al momento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione se non è probabile o se non può essere determinata attendibilmente. Se successivamente la rettifica diventa probabile e può essere determinata attendibilmente, il corrispettivo addizionale deve essere trattato come una rettifica al costo dell'aggregazione.
35. In alcune circostanze, all'acquirente può essere richiesto di effettuare un pagamento successivo a favore del venditore come indennizzo per una riduzione del valore delle attività cedute, degli strumenti rappresentativi di capitale emessi o delle passività sostenute o assunte dall'acquirente in cambio del controllo dell'acquisito. Questo avviene quando, ad esempio, l'acquirente garantisce il prezzo di mercato degli strumenti rappresentativi di capitale o degli strumenti di debito emessi come parte del costo dell'aggregazione aziendale e deve emettere ulteriori strumenti rappresentativi di capitale o strumenti di debito al fine di reintegrare il costo originariamente stabilito. In tali casi, non viene rilevato alcun incremento nel costo dell'aggregazione aziendale. Nel caso degli strumenti rappresentativi di capitale, il *fair value* (valore equo) del pagamento addizionale è compensato da una riduzione di pari importo del valore attribuito agli strumenti emessi inizialmente. Nel caso di strumenti di debito, il pagamento aggiuntivo è considerato come una riduzione del premio o un incremento dello sconto sull'emissione iniziale.

*Allocazione del costo di un'aggregazione aziendale alle attività acquisite e alle passività e passività potenziali assunte*

36. **L'acquirente deve, alla data di acquisizione, allocare il costo di un'aggregazione aziendale rilevando le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell'acquisito che soddisfano i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 37 ai relativi *fair value* (valori equi) a tale data, ad eccezione delle attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita secondo quanto previsto dall'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, che devono essere rilevate al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita. Qualsiasi differenza così rilevata tra il costo dell'aggregazione aziendale e l'interesse dell'acquirente al *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili, deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dai paragrafi 51-57.**
37. **L'acquirente deve rilevare separatamente le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell'acquisito alla data di acquisizione solo se, a tale data, esse soddisfano i criteri seguenti:**
- (a) **nel caso di un'attività diversa da un'attività immateriale, è probabile che gli eventuali futuri benefici economici connessi affluiscono all'acquirente ed è possibile valutarne il *fair value* (valore equo) attendibilmente;**
  - (b) **nel caso di una passività diversa da una passività potenziale, è probabile che per estinguere l'obbligazione sarà richiesto l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici ed è possibile valutarne il *fair value* (valore equo) attendibilmente;**
  - (c) **nel caso di un'attività immateriale o di una passività potenziale, il relativo *fair value* (valore equo) può essere valutato attendibilmente.**
38. Il conto economico dell'acquirente deve riconoscere gli utili e le perdite dell'acquisito successivi alla data di acquisizione, rilevando i ricavi e i costi dell'acquisito in base al costo dell'aggregazione aziendale sostenuto dall'acquirente. Ad esempio, la quota di ammortamento rilevata, dopo la data di acquisizione, nel conto economico dell'acquirente e riferita alle attività ammortizzabili dell'acquisito, deve basarsi sui *fair value* (valori equi) di tali attività ammortizzabili alla data di acquisizione, ossia il loro costo per l'acquirente.

39. Il metodo dell'acquisto viene applicato a partire dalla data di acquisizione, ossia dalla data in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo sull'acquisito. Poiché per controllo si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità o attività aziendale al fine di ottenere benefici dalle sue attività, non è necessario che un'operazione sia conclusa, o formalmente perfezionata, affinché l'acquirente ottenga il controllo. Nel determinare il momento in cui l'acquirente ha ottenuto il controllo, devono essere considerati tutti i fatti e le circostanze pertinenti a un'aggregazione aziendale.
40. Poiché l'acquirente rileva le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell'acquisito che soddisfano le condizioni per la rilevazione, di cui al paragrafo 37, ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione, le quote di pertinenza di terzi nell'acquisito sono determinate in proporzione alla relativa interessenza nei *fair value* (valori equi) netti di tali elementi. I paragrafi B16 e B17 dell'Appendice B forniscono una guida per la determinazione dei *fair value* (valori equi) di attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito allo scopo di allocare il costo di una aggregazione aziendale.

#### Attività e passività identificabili dell'acquisito

41. Secondo quanto previsto al paragrafo 36, l'acquirente rileva separatamente come parte dell'allocazione del costo dell'aggregazione solo le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell'acquisito esistenti alla data di acquisizione e che soddisfano i criteri per la rilevazione di cui al paragrafo 37. Pertanto:
- (a) l'acquirente deve rilevare le passività per cessare o ridurre le attività dell'acquisito come parte dell'allocazione del costo dell'aggregazione solo se l'acquisito, alla data di acquisizione, ha in essere una passività per la ristrutturazione rilevata secondo quanto previsto dallo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*;
- e
- (b) l'acquirente, all'atto di allocare il costo dell'aggregazione, non deve rilevare una passività per perdite future o altri costi che si prevede di sostenere in seguito all'aggregazione aziendale.
42. Un pagamento che un'entità è obbligata contrattualmente ad effettuare, per esempio, a favore dei propri dipendenti o fornitori nel caso in cui la stessa sia acquisita in un'aggregazione aziendale, rappresenta un'obbligazione attuale dell'entità, che viene considerata come una passività potenziale finché non diventa probabile che una aggregazione aziendale avrà luogo. L'obbligazione contrattuale è rilevata come passività dall'entità, ai sensi dello IAS 37, quando diviene probabile un'aggregazione aziendale e la passività può essere valutata attendibilmente. Pertanto, quando si realizza l'aggregazione aziendale, tale passività dell'acquisito è rilevata dall'acquirente come parte dell'allocazione del costo dell'aggregazione.
43. Tuttavia, il programma di ristrutturazione di un acquisito, la cui realizzazione è subordinata al fatto che l'acquisizione sia avvenuta mediante un'aggregazione aziendale, non costituisce, immediatamente prima dell'aggregazione, un'obbligazione attuale dell'acquisito. Immediatamente prima dell'aggregazione, tale programma non costituisce neanche una passività potenziale dell'acquisito, in quanto non è una possibile obbligazione derivante da un evento passato la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell'acquisito. Pertanto, un acquirente non deve rilevare una passività per tali programmi di ristrutturazione come parte dell'allocazione del costo dell'aggregazione.
44. Le attività e le passività identificabili, che sono rilevate in base alle disposizioni del paragrafo 36, includono tutte le attività e le passività dell'acquisito acquistate o assunte dall'acquirente, comprese tutte le attività e passività finanziarie. Potrebbero inoltre essere incluse le attività e le passività non rilevate precedentemente nel bilancio dell'acquisito, per esempio perché prima dell'aggregazione non soddisfacevano i criteri per la rilevazione. Per esempio, un beneficio fiscale derivante dalle perdite fiscali dell'acquisito, non rilevato da tale entità prima dell'aggregazione aziendale, può essere rilevato come attività identificabile ai sensi del paragrafo 36 se è probabile che l'acquirente avrà redditi imponibili futuri a fronte dei quali potrà riconoscere il beneficio fiscale non rilevato.

## IFRS 3

## Attività immateriali dell'acquisito

45. In base alle disposizioni del paragrafo 37, alla data di acquisizione, l'acquirente rileva separatamente un'attività immateriale dell'acquisito solo se rientra nella definizione di attività immateriale di cui allo IAS 38 *Attività immateriali*, e il relativo *fair value* (valore equo) può essere valutato attendibilmente. Vale a dire che l'acquirente rileva come attività, separatamente dall'avviamento, un progetto in corso di ricerca e sviluppo dell'acquisito se il progetto rientra nella definizione di un'attività immateriale e il *fair value* (valore equo) del progetto può essere valutato attendibilmente. Lo IAS 38 fornisce una guida per determinare se il *fair value* (valore equo) di un'attività immateriale acquisita in un'aggregazione aziendale possa essere determinato attendibilmente.
46. Un'attività non monetaria priva di consistenza fisica deve essere identificabile, per rientrare nella definizione di attività immateriale. Secondo quanto previsto dallo IAS 38, un'attività soddisfa il criterio di identificabilità richiesto dalla definizione di attività immateriale solo se:
- (a) è separabile, ossia può essere separata o scorporata dall'entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, individualmente o insieme al relativo contratto, attività o passività;
  - o
  - (b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall'entità o da altri diritti e obbligazioni.

## Passività potenziali dell'acquisito

47. Il paragrafo 37 specifica che l'acquirente rileva separatamente una passività potenziale dell'acquisito come parte dell'allocazione del costo di un'aggregazione aziendale solo se il relativo *fair value* (valore equo) può essere valutato attendibilmente. Se tale *fair value* (valore equo) non può essere valutato attendibilmente:
- (a) si determina un conseguente effetto sull'importo rilevato come avviamento o contabilizzato ai sensi del paragrafo 56;
  - e
  - (b) l'acquirente deve indicare le informazioni relative a tale passività potenziale richieste, ai sensi dello IAS 37.

Il paragrafo B16(l) dell'Appendice B fornisce una guida per determinare il *fair value* (valore equo) di una passività potenziale.

48. **Dopo la rilevazione iniziale, l'acquirente deve valutare le passività potenziali rilevate separatamente, in base alle disposizioni del paragrafo 36, al maggior valore tra:**
- (a) **l'importo che sarebbe rilevato in conformità con lo IAS 37,**
  - e
  - (b) **l'importo rilevato inizialmente meno, ove applicabile, l'ammortamento complessivo rilevato in conformità con lo IAS 18 Ricavi.**
49. La disposizione di cui al paragrafo 48 non si applica ai contratti contabilizzati in conformità con lo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*. Tuttavia, gli impegni all'erogazione di un finanziamento esclusi dall'ambito di applicazione dello IAS 39 che non rappresentano impegni a erogare finanziamenti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, sono contabilizzati come passività potenziali dell'acquisito se, alla data di acquisizione, non è probabile che sia richiesto l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per estinguere tale obbligazione o se l'importo dell'obbligazione non può essere determinato in maniera sufficientemente attendibile. Tali impegni all'erogazione di un finanziamento sono rilevati separatamente, ai sensi del paragrafo 37, come parte dell'allocazione del costo di un'aggregazione solo se il relativo *fair value* (valore equo) può essere valutato attendibilmente.

50. Le passività potenziali rilevate separatamente come parte dell'allocazione del costo di un'aggregazione aziendale non rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 37. Tuttavia, l'acquirente deve indicare, per tali passività potenziali, le informazioni richieste in base allo IAS 37 per ciascuna classe di accantonamenti.

#### Avviamento

51. **Alla data di acquisizione, l'acquirente deve:**

(a) **rilevare l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale come attività;**

e

(b) **misurare inizialmente tale avviamento al relativo costo, in quanto costituisce l'eccedenza del costo dell'aggregazione aziendale rispetto alla quota d'interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili rilevate ai sensi del paragrafo 36.**

52. L'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale rappresenta un pagamento effettuato dall'acquirente in previsione di benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente.

53. Nei casi in cui le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell'acquisito non soddisfano le condizioni, di cui al paragrafo 37, per la rilevazione separata alla data di acquisizione, si determina un conseguente effetto sull'importo rilevato come avviamento (o contabilizzato ai sensi del paragrafo 56). Ciò si verifica perché l'avviamento è valutato come costo residuo dell'aggregazione aziendale dopo la rilevazione delle attività, delle passività e delle passività potenziali identificabili dell'acquisito.

54. **Dopo la rilevazione iniziale, l'acquirente deve valutare l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale al relativo costo, al netto delle perdite di valore accumulate.**

55. L'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale non deve essere ammortizzato. L'acquirente deve, invece, verificare annualmente se abbia subito riduzioni di valore, o più frequentemente se specifici eventi o modificate circostanze indicano la possibilità che potrebbe aver subito una riduzione di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*.

Eccedenza rispetto al costo della quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito

56. **Se la quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili, rilevate ai sensi del paragrafo 36, eccede il costo dell'aggregazione aziendale, l'acquirente deve:**

(a) **rivedere l'identificazione e la misurazione delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito e la determinazione del costo dell'aggregazione;**

e

(b) **rilevare immediatamente a conto economico l'eventuale eccedenza residua dopo la nuova misurazione.**

## IFRS 3

57. Un utile rilevato ai sensi del paragrafo 56 potrebbe comprendere una o più delle seguenti componenti:
- (a) errori nella determinazione del *fair value* (valore equo) del costo dell'aggregazione ovvero delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito. Possibili costi futuri relativi all'acquisito che non sono stati correttamente riflessi nel *fair value* (valore equo) delle attività, passività o passività potenziali identificabili dell'acquisito, rappresentano una potenziale causa di tali errori.
  - (b) la disposizione di un principio contabile di valutare le attività nette identificabili acquisite a un importo diverso dal *fair value* (valore equo), ma trattato come se lo fosse, al fine di allocare il costo dell'aggregazione. Per esempio, la guida applicativa di cui all'Appendice B per determinare i *fair value* (valori equi) delle attività e passività identificabili dell'acquisito, richiede che l'importo assegnato alle attività e alle passività fiscali non sia attualizzato.
  - (c) un acquisto in blocco.

## Aggregazione aziendale realizzata in più fasi

58. Un'aggregazione aziendale può interessare più di una operazione di scambio, ad esempio nel caso in cui viene realizzata in più fasi con acquisti successivi di azioni. In tal caso, ciascuna operazione di scambio deve essere trattata separatamente dall'acquirente, utilizzando il costo dell'operazione e le informazioni relative al *fair value* (valore equo) alla data di ciascuna operazione di scambio, per determinare l'importo dell'eventuale avviamento connesso a tale operazione. Questo comporta sequenziali confronti dei costi delle singole acquisizioni con l'interessenza dell'acquirente nei *fair value* (valori equi) delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito ad ogni acquisto.
59. Se una aggregazione aziendale interessa più di un'operazione di scambio, i *fair value* (valori equi) delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito possono essere diversi alla data di ciascuna operazione di scambio. Poiché:
- (a) le attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito sono rideterminate nominalmente ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di ciascuna operazione di scambio al fine di determinare l'importo dell'avviamento connesso a ciascuna operazione;
- e
- (b) le attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito devono quindi essere rilevate dall'acquirente ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione,

qualsiasi rettifica a quei *fair value* (valori equi) relativi alle interessenze precedentemente possedute dall'acquirente costituisce una rideterminazione di valore e deve essere contabilizzata come tale. Tuttavia, il fatto che tale rideterminazione di valore derivi dalla rilevazione iniziale, effettuata dall'acquirente, delle attività, passività e passività potenziali dell'acquisito, non implica che l'acquirente abbia scelto di applicare un principio contabile di rideterminazione di valore di tali elementi dopo la rilevazione iniziale secondo quanto previsto, per esempio, dallo IAS 16 *Immobilie, impianti e macchinari*.

60. Prima di qualificarsi come aggregazione aziendale, un'operazione può qualificarsi come un investimento in una società collegata ed essere contabilizzata, ai sensi dello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate*, utilizzando il metodo del patrimonio netto. In tal caso, i *fair value* (valori equi) delle attività nette identificabili della partecipata alla data di ciascuna precedente operazione di scambio saranno già stati determinati applicando il metodo del patrimonio netto all'investimento.

## Contabilizzazione iniziale determinata provvisoriamente

61. La contabilizzazione iniziale di un'aggregazione aziendale richiede l'identificazione e la determinazione dei *fair value* (valori equi) da assegnare alle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito e del costo dell'aggregazione.

62. Se la contabilizzazione iniziale di un'aggregazione aziendale può essere determinata solo provvisoriamente entro la fine dell'esercizio in cui l'aggregazione viene realizzata, in quanto possono determinarsi solo provvisoriamente i *fair value* (valori equi) da assegnare ad attività, passività o passività potenziali identificabili dell'acquisito ovvero il costo dell'aggregazione, l'acquirente deve contabilizzare l'aggregazione utilizzando tali valori provvisori. L'acquirente deve rilevare le rettifiche di tali valori provvisori in seguito al completamento della contabilizzazione iniziale:
- (a) entro dodici mesi dalla data di acquisizione;
  - e
  - (b) a partire dalla data di acquisizione. Pertanto:
    - (i) il valore contabile di un'attività, passività o passività potenziale identificabile rilevata o rettificata in seguito al completamento della contabilizzazione iniziale deve essere calcolato come se il relativo *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione fosse stato rilevato a partire da quella data.
    - (ii) l'avviamento o qualsiasi utile rilevato in base alle disposizioni del paragrafo 56 deve essere rettificato, a partire dalla data di acquisizione, per un importo pari alla rettifica apportata al *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione dell'attività, passività o passività potenziale identificabile che viene rilevata o rettificata.
    - (iii) le informazioni comparative presentate per gli esercizi prima del completamento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione devono essere presentate come se la contabilizzazione iniziale fosse stata completata dalla data di acquisizione. Sono inclusi gli effetti di ammortamenti e svalutazioni ulteriori, oppure altri effetti economici rilevati in seguito al completamento della contabilizzazione iniziale.

#### Rettifiche successive al completamento della contabilizzazione iniziale

63. A eccezione di quanto illustrato nei paragrafi 33, 34 e 65, le rettifiche alla contabilizzazione iniziale di un'aggregazione aziendale dopo che la contabilizzazione iniziale si è completata devono essere rilevate solo per correggere eventuali errori, secondo quanto previsto dallo IAS 8 *Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*. Le rettifiche alla contabilizzazione iniziale di un'aggregazione aziendale in seguito al suo completamento non devono essere rilevate a causa dell'effetto di cambiamenti nelle stime. Secondo quanto previsto dallo IAS 8, l'effetto di un cambiamento della stima deve essere rilevato negli esercizi correnti e futuri.
64. Lo IAS 8 prevede che un'entità contabilizzi retroattivamente la correzione di un errore, e presenti il bilancio come se l'errore non fosse mai avvenuto, rideterminando le informazioni comparative dei precedenti esercizi in cui si è verificato l'errore. Pertanto, il valore contabile di un'attività, passività o passività potenziale identificabile dell'acquisito, rilevato o rettificato in seguito alla correzione di un errore, deve essere calcolato come se il relativo *fair value* (valore equo) alla data di acquisizione fosse stato rilevato a partire da quella data. L'avviamento o qualsiasi utile rilevato in un esercizio precedente, ai sensi del paragrafo 56, deve essere rettificato retroattivamente per un importo pari al *fair value* (valore equo), alla data di acquisizione (o la rettifica apportata al *fair value* a tale data), dell'attività, passività o passività potenziale identificabile che viene rilevata (o rettificata).

#### Rilevazione delle attività fiscali differite successiva al completamento della contabilizzazione iniziale

65. Se il beneficio potenziale connesso al riporto a nuovo di perdite fiscali, o di altre attività fiscali differite, dell'acquisito non soddisfaceva i criteri di cui al paragrafo 37 per la rilevazione separata nel caso in cui un'aggregazione aziendale è inizialmente contabilizzata ed è successivamente realizzata, l'acquirente deve rilevare tale beneficio come provento, in conformità con lo IAS 12 *Imposte sul reddito*. Inoltre, l'acquirente deve:
- (a) ridurre il valore contabile dell'avviamento all'importo che sarebbe stato rilevato se l'attività fiscale differita fosse stata rilevata come attività identificabile a partire dalla data di acquisizione;
  - e
  - (b) rilevare la riduzione del valore contabile dell'avviamento come un onere.

## IFRS 3

Tuttavia questa procedura non deve produrre un'eccedenza (avviamento negativo), come illustrato nel paragrafo 56, né determinare un maggior importo del provento rilevato precedentemente, secondo quanto previsto dal paragrafo 56.

## INFORMAZIONI INTEGRATIVE

66. **Un acquirente deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e gli effetti finanziari delle aggregazioni aziendali realizzate:**
- (a) **nel corso dell'esercizio.**
  - (b) **dopo la data di riferimento del bilancio, ma prima che sia autorizzata la pubblicazione dello stesso.**
67. In applicazione del principio di cui al paragrafo 66(a), l'acquirente deve fornire, per ciascuna aggregazione aziendale realizzata nel corso dell'esercizio, le informazioni indicate di seguito:
- (a) le denominazioni e la descrizione delle entità o attività aziendali partecipanti all'aggregazione.
  - (b) la data di acquisizione.
  - (c) la percentuale degli strumenti rappresentativi di capitale con diritto di voto acquisiti.
  - (d) il costo dell'aggregazione e una descrizione delle componenti di tale costo, inclusi i costi direttamente attribuibili all'aggregazione. Se gli strumenti rappresentativi di capitale sono o possono essere emessi come parte del costo, si devono indicare anche le seguenti informazioni:
    - (i) il numero degli strumenti rappresentativi di capitale che sono o possono essere emessi;
    - e
    - (ii) il *fair value* (valore equo) di tali strumenti e il criterio per determinare tale *fair value* (valore equo). Se non esiste un prezzo di borsa per tali strumenti alla data dello scambio, devono essere indicate le ipotesi significative adottate per la determinazione del *fair value* (valore equo). Se esiste un prezzo di borsa alla data dello scambio, ma non è stato adottato come criterio per determinare il costo dell'aggregazione, tale fatto deve essere indicato, unitamente a: le motivazioni per cui non è stato utilizzato il prezzo di borsa; il metodo e le ipotesi significative adottati per attribuire un valore agli strumenti rappresentativi di capitale; e il valore complessivo della differenza tra il valore attribuito agli strumenti rappresentativi di capitale e il loro prezzo di borsa.
  - (e) i dettagli delle attività operative che l'entità ha deciso di dismettere in seguito all'aggregazione.
  - (f) gli importi rilevati, alla data di acquisizione, per ciascuna classe di attività, passività e passività potenziali dell'acquisito, ed eccetto i casi in cui l'informativa non sia fattibile, i valori contabili di ciascuna di tali classi, determinati in conformità con gli IFRS immediatamente prima dell'aggregazione. Se tale informativa non è fattibile, questo fatto deve essere evidenziato, unitamente alla relativa spiegazione.
  - (g) l'importo di qualsiasi eccedenza (avviamento negativo) rilevata a conto economico in conformità con il paragrafo 56 e la voce di conto economico in cui è rilevata l'eccedenza.
  - (h) una descrizione dei fattori che hanno contribuito a un costo che si traduce nella rilevazione dell'avviamento, ossia una descrizione di ciascuna attività immateriale che non era stata rilevata separatamente dall'avviamento e la spiegazione delle motivazioni per cui non è stato possibile determinare attendibilmente il *fair value* (valore equo) dell'attività immateriale, oppure una descrizione della natura di qualsiasi eccedenza (avviamento negativo) rilevata a conto economico secondo quanto previsto dal paragrafo 56.
  - (i) l'importo dell'utile o della perdita dell'acquisito, dalla data di acquisizione incluso nell'utile o perdita d'esercizio dell'acquirente salvo i casi in cui l'informativa non sia fattibile. Se l'informativa non è fattibile, questo fatto deve essere evidenziato, unitamente alla relativa spiegazione.

68. Le informazioni richieste in base alle disposizioni del paragrafo 67 devono essere indicate cumulativamente per le aggregazioni aziendali, singolarmente non rilevanti, realizzate nel corso dell'esercizio.
69. Se la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale realizzata nel corso dell'esercizio è stata determinata solo provvisoriamente, come descritto al paragrafo 62, deve essere indicato anche tale fatto, unitamente alla relativa spiegazione.
70. In applicazione del principio di cui al paragrafo 66(a), l'acquirente deve fornire le informazioni riportate di seguito, salvo i casi in cui tale informativa non sia fattibile:
- (a) i ricavi dell'esercizio dell'entità risultante dall'aggregazione, assumendo che la data di acquisizione di tutte le aggregazioni aziendali realizzate nell'esercizio coincida con l'inizio dello stesso.
  - (b) l'utile o perdita d'esercizio dell'entità risultante dall'aggregazione, assumendo che la data di acquisizione di tutte le aggregazioni aziendali realizzate nell'esercizio coincida con l'inizio dello stesso.

Se tale informativa non è fattibile, questo fatto deve essere indicato, unitamente alla relativa spiegazione.

71. In applicazione del principio di cui al paragrafo 66(b), l'acquirente deve indicare le informazioni richieste in base alle disposizioni del paragrafo 67 per ciascuna aggregazione aziendale realizzata dopo la data di riferimento del bilancio ma prima che ne sia autorizzata la pubblicazione, salvo i casi in cui tale informativa non sia fattibile. Se tale informativa non è fattibile, in tutto o in parte, questo fatto deve essere evidenziato, unitamente alla relativa spiegazione.

72. **L'acquirente deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutarne gli effetti di plusvalenze, minusvalenze, correzioni di errori e altre rettifiche, rilevate nel corso dell'esercizio corrente, che si riferiscono ad aggregazioni aziendali realizzate nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti.**

73. In applicazione del principio di cui al paragrafo 72, l'entità deve fornire le seguenti informazioni:

- (a) l'importo e una spiegazione di ogni plusvalenza o minusvalenza rilevata nel corso del periodo corrente che:
  - (i) si riferisca alle attività identificabili acquisite oppure alle passività o passività potenziali identificabili assunte, in una aggregazione aziendale realizzata nell'esercizio corrente o nell'esercizio precedente;
  - e
  - (ii) sia di dimensioni, natura o incidenza tali che le informazioni fornite siano rilevanti per la comprensione del risultato economico dell'entità risultante dall'aggregazione.
- (b) se la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale realizzata nell'esercizio immediatamente precedente era stata determinata soltanto provvisoriamente alla fine di tale esercizio, gli importi e la spiegazione delle rettifiche ai valori provvisori rilevate nel corso dell'esercizio corrente.
- (c) le informazioni sulle correzioni di errori da indicarsi, secondo quanto previsto dallo IAS 8, per ogni attività, passività o passività potenziale identificabile dell'acquisito, o le rettifiche dei valori assegnati a tali elementi, che l'acquirente rileva nel corso dell'esercizio corrente, ai sensi dei paragrafi 63 e 64.

74. **Un'entità deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare le variazioni del valore contabile dell'avviamento nel corso dell'esercizio.**

75. In applicazione del principio di cui al paragrafo 74, l'entità deve indicare una riconciliazione del valore contabile dell'avviamento all'inizio e alla fine dell'esercizio, riportando separatamente:

- (a) l'ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore cumulate all'inizio dell'esercizio;

**IFRS 3**

- (b) l'andamento dell'avviamento rilevato nel corso dell'esercizio a eccezione dell'avviamento incluso in un gruppo in dismissione che, all'atto dell'acquisizione, soddisfa i criteri per essere classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall'IFRS 5;
  - (c) le rettifiche derivanti dalla rilevazione successiva di attività fiscali differite nel corso dell'esercizio, secondo quanto previsto dal paragrafo 65;
  - (d) l'avviamento incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, secondo quanto previsto dall'IFRS 5 e l'avviamento eliminato contabilmente nel corso dell'esercizio senza essere stato precedentemente incluso in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita;
  - (e) le perdite per riduzione di valore rilevate nel corso dell'esercizio, secondo quanto previsto dallo IAS 36;
  - (f) le differenze nette di cambio verificatesi nell'esercizio, secondo quanto previsto dallo IAS 21 *Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere*;
  - (g) altre modifiche apportate ai valori contabili nel corso dell'esercizio;
- e
- (h) l'ammontare lordo e le perdite per riduzione di valore cumulate alla fine dell'esercizio;
76. L'entità fornisce le informazioni relative al valore recuperabile e alla riduzione di valore dell'avviamento, secondo quanto previsto dallo IAS 36, oltre alle informazioni che devono essere indicate, ai sensi del paragrafo 75(e).
77. Se, in una qualsiasi situazione, le informazioni richieste dal presente IFRS non soddisfano le finalità di cui ai paragrafi 66, 72 e 74, l'entità deve fornire tutte le informazioni supplementari necessarie al soddisfacimento di tali finalità.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE**

78. A eccezione di quanto previsto al paragrafo 85, il presente IFRS deve essere applicato alla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali la cui *data di accordo* avvenga o sia successiva al 31 marzo 2004. Il presente IFRS deve inoltre essere applicato alla contabilizzazione delle seguenti poste di bilancio:
- (a) l'avviamento derivante da un'aggregazione aziendale la cui data di accordo avvenga o sia successiva al 31 marzo 2004;
- o
- (b) qualunque eccedenza della quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto di attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito rispetto al costo di una aggregazione aziendale la cui data di accordo avvenga o sia successiva al 31 marzo 2004.

*Avviamento rilevato precedentemente*

79. Un'entità deve applicare il presente IFRS prospetticamente, a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva, all'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale la cui data di accordo sia precedente al 31 marzo 2004, e all'avviamento derivante da una partecipazione in un'entità a controllo congiunto ottenuta prima del 31 marzo 2004 e contabilizzata applicando il consolidamento proporzionale. Pertanto, un'entità deve:
- (a) cessare l'ammortamento di tale avviamento a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva;

- (b) eliminare il valore contabile dell'ammortamento cumulato relativo, con una conseguente riduzione dell'avviamento, a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva;
  - e
  - (c) verificare se l'avviamento abbia subito una riduzione di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004), a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva.
80. Se un'entità ha precedentemente rilevato l'avviamento come una diminuzione del patrimonio netto, non deve rilevare tale avviamento a conto economico quando dismette l'attività, o parte dell'attività, a cui è riferito tale avviamento oppure quando un'unità generatrice di flussi finanziari a cui è riferito l'avviamento subisce una riduzione di valore.

*Avviamento negativo rilevato precedentemente*

81. Il valore contabile dell'avviamento negativo a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva, derivante da
- (a) una aggregazione aziendale la cui data di accordo sia precedente al 31 marzo 2004
  - o da
  - (b) una partecipazione in un'entità a controllo congiunto ottenuta in data precedente al 31 marzo 2004 e contabilizzata applicando il consolidamento proporzionale
- deve essere eliminato contabilmente all'inizio di tale esercizio, con una conseguente rettifica al saldo d'apertura degli utili portati a nuovo.

*Attività immateriali rilevate precedentemente*

82. Il valore contabile di una voce classificata come attività immateriale che
- (a) sia stata acquisita in una aggregazione aziendale la cui data di accordo sia precedente al 31 marzo 2004
  - o che
  - (b) derivi da una partecipazione in un'entità a controllo congiunto ottenuta in data precedente al 31 marzo 2004 e contabilizzata applicando il consolidamento proporzionale
- deve essere riclassificato come avviamento a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio il 31 marzo 2004 o data successiva, se tale attività immateriale non soddisfa, a tale data, il criterio di identificabilità di cui allo IAS 38 (rivisto nella sostanza nel 2004).

*Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto*

83. Per le partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto e acquisite dal 31 marzo 2004 o da data successiva, un'entità deve applicare il presente IFRS alla contabilizzazione di:
- (a) qualsiasi avviamento acquisito incluso nel valore contabile di tale partecipazione. Pertanto, l'ammortamento di tale avviamento nominale non deve essere incluso nella determinazione della quota di utili o perdite della partecipata, di pertinenza dell'entità.
  - (b) l'eventuale eccedenza (avviamento negativo) inclusa nel valore contabile dell'investimento della interessenza dell'entità nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili della partecipata rispetto al costo dell'investimento. Pertanto, un'entità deve considerare tale eccedenza come provento nella determinazione della quota di utili o perdite della partecipata, di pertinenza dell'entità del periodo in cui viene acquisita la partecipazione.

**IFRS 3**

84. Per le partecipazioni contabilizzate applicando il metodo del patrimonio netto e acquisite in data precedente al 31 marzo 2004:
- (a) un'entità deve applicare il presente IFRS in chiave prospettica, a partire dal bilancio del primo esercizio che ha inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva, a qualsiasi avviamento acquisito incluso nel valore contabile di tale partecipazione. Pertanto, un'entità deve, a partire da tale data, cessare di rilevare l'ammortamento di tale avviamento nella determinazione della quota di profitti o perdite della partecipata, di pertinenza dell'entità.
  - (b) un'entità deve eliminare contabilmente qualsiasi avviamento negativo incluso nel valore contabile di tale partecipazione a partire dal primo bilancio dell'esercizio che inizia il 31 marzo 2004 o data successiva, con una conseguente rettifica al saldo di apertura degli utili portati a nuovo.

*Applicazione retroattiva limitata*

85. A un'entità è consentito applicare le disposizioni del presente IFRS all'avviamento esistente precedentemente alle date di entrata in vigore di cui ai paragrafi 78-84, o acquisito successivamente, e alle aggregazioni aziendali realizzate precedentemente a tali date, a condizione che:
- (a) le valutazioni e altre informazioni necessarie per l'applicazione dell'IFRS alle pregresse aggregazioni aziendali fossero ottenute all'atto della contabilizzazione iniziale di tali aggregazioni;
- e che
- (b) l'entità applichi inoltre lo IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004) e lo IAS 38 (rivisto nella sostanza nel 2004) prospetticamente a partire da quella stessa data, nonché le valutazioni e altre informazioni necessarie per l'applicazione di tali Principi, a partire da quella data, siano state precedentemente ottenute dall'entità, in modo che non sia necessario determinare stime che si sarebbero dovute utilizzare in una data precedente.

**Sostituzione di altre disposizioni**

86. Il presente IFRS sostituisce lo IAS 22, *Aggregazioni di imprese* (come da pubblicazione del 1998).
87. Il presente IFRS sostituisce anche le seguenti Interpretazioni:
- (a) SIC-9, *Aggregazioni di imprese — Classificazione come acquisizione o unione di imprese*;
  - (b) SIC-22, *Aggregazioni di imprese — Rettifiche successive apportate ai fair value (valore equo) e all'avviamento inizialmente iscritti*;
- e
- (c) SIC-28, *Aggregazioni di imprese — «Data dello scambio» e fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale*.

## APPENDICE A

## Definizione dei termini

Questa appendice è parte integrante dell'IFRS.

<b>data di acquisizione</b>	La data in cui l'acquirente ottiene effettivamente il <b>controllo</b> dell'acquisito.
<b>data dell'accordo</b>	La data in cui viene raggiunto e, nel caso di entità quotate, annunciato pubblicamente, un accordo sostanziale tra le entità che partecipano all'aggregazione. In caso di offerta pubblica di acquisto ostile, la prima data in cui si raggiunge un accordo sostanziale tra le parti aggreganti è la data in cui un numero sufficiente di soci dell'acquisito ha accettato l'offerta dell'acquirente necessaria per ottenere il controllo sull'acquisito.
<b>Attività aziendale</b>	<p>Un insieme di attività e beni integrati condotti e gestiti allo scopo di assicurare:</p> <p>(a) agli investitori un rendimento;</p> <p>o</p> <p>(b) ai soci di entità a scopo mutualistico e ai partecipanti minori costi o altri benefici economici, in modo diretto e proporzionale.</p> <p>Un'attività aziendale in genere è costituita da fattori di produzione, processi applicati a tali fattori e dalla produzione conseguente che è o sarà utilizzata per generare ricavi. In presenza di <b>avviamento</b>, in un insieme trasferito di attività e passività, si deve presumere che tale insieme sia un'attività aziendale.</p>
<b>aggregazione aziendale</b>	L'unione di entità o <b>attività aziendali</b> distinte in un'unica <b>entità tenuta alla redazione del bilancio</b> .
<b>aggregazione aziendale a cui partecipano entità o attività aziendali sotto controllo comune</b>	Un' <b>aggregazione aziendale</b> in cui tutte le entità o le <b>attività aziendali</b> partecipanti all'aggregazione sono definitivamente <b>controllate</b> dalla stessa parte o parti sia prima, sia dopo l'aggregazione, e tale <b>controllo</b> non è transitorio.
<b>passività potenziale</b>	<p>La definizione di passività potenziale è quella fornita nello IAS 37, <i>Accantonamenti, passività e passività potenziali</i>, ossia:</p> <p>(a) una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non interamente controllati dell'entità;</p> <p>o</p> <p>(b) un'obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché:</p> <p>(i) non è <b>probabile</b> che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per estinguere l'obbligazione;</p> <p>o</p> <p>(ii) l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.</p>
<b>controllo</b>	Il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità o <b>attività aziendale</b> al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

## IFRS 3

<b>data dello scambio</b>	Quando un' <b>aggregazione aziendale</b> viene realizzata con un'unica operazione di scambio, la data dello scambio coincide con la <b>data di acquisizione</b> . Quando una <b>aggregazione aziendale</b> prevede una sola operazione di scambio, ad esempio quando viene realizzata in più fasi con acquisti sequenziali di azioni, la data dello scambio è la data in cui ogni singolo investimento viene rilevato nel bilancio dell'acquirente.
<b>fair value (valore equo)</b>	Il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.
<b>avviamento</b>	Benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere individualmente identificate e separatamente rilevate.
<b>attività immateriale</b>	La definizione di attività immateriale è quella fornita nello IAS 38 <i>Attività immateriali</i> , ossia un'attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica.
<b>joint venture</b>	La definizione di joint venture è quella fornita nello IAS 31 <i>Partecipazioni in joint venture</i> , ossia un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.
<b>interessenza di terzi</b>	Quella parte del risultato economico e del patrimonio netto di una <b>controllata</b> attribuibile alle interessenze non detenute, direttamente o indirettamente attraverso <b>controllate</b> , dalla capogruppo.
<b>entità a scopo mutualistico</b>	Entità diversa da un'entità di proprietà di un investitore, ad esempio una mutua assicuratrice o un'entità cooperativa, che fornisce a costi minori o eroga altri benefici in modo diretto e proporzionale ai soci e partecipanti.
<b>controllante</b>	Entità che possiede una o più <b>società controllate</b> .
<b>probabile</b>	Più probabile che non.
<b>entità tenuta alla redazione del bilancio</b>	Entità sul cui bilancio, redatto con scopi di carattere generale, si basano gli utilizzatori per ottenere delle informazioni utili al fine di prendere decisioni sull'impiego di risorse. L'entità che redige il bilancio può essere una singola entità o un gruppo costituito da una <b>controllante</b> e da tutte le sue <b>controllate</b> .
<b>società controllata</b>	Entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una partnership, <b>controllata</b> da un'altra entità (nota come <b>controllante</b> ).

---

## APPENDICE B

IFRS 3

**Applicazioni supplementari**

Questa appendice è parte integrante dell'IFRS.

**Acquisizioni inverse**

- B1 Secondo quanto evidenziato al paragrafo 21, in alcune aggregazioni aziendali, comunemente denominate acquisizioni inverse, l'acquirente è l'entità le cui interessenze al capitale sono state acquisite e l'emittente è l'acquisito. Tale situazione può verificarsi quando, per esempio, un'entità non quotata predispone la propria «acquisizione» da parte di un'entità quotata di dimensioni minori come mezzo per ottenere una quotazione in borsa. Sebbene legalmente l'entità quotata emittente sia considerata la controllante e quella non quotata la controllata, la controllata dal punto di vista giuridico è considerata l'acquirente se ha il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali della controllante giuridica al fine di ottenere benefici dalle sue attività.
- B2 Un'entità deve applicare le guide applicative di cui ai paragrafi B3-B15 per la contabilizzazione di un'acquisizione inversa.
- B3 La contabilizzazione delle acquisizioni inverse determina l'allocazione del costo dell'aggregazione aziendale risultante alla data di acquisizione e non si applica alle operazioni successive all'aggregazione.

*Costo dell'aggregazione aziendale*

- B4 Se strumenti rappresentativi di capitale sono emessi come parte del costo dell'aggregazione aziendale, il costo dell'aggregazione include il *fair value* (valore equo) di tali strumenti alla data dello scambio, in base alle disposizioni del paragrafo 24. Il paragrafo 27 evidenzia che, in assenza di un prezzo di borsa attendibile, il *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale può essere stimato con riferimento al *fair value* (valore equo) dell'acquirente o il *fair value* (valore equo) dell'acquisito, utilizzando quello più chiaramente evidente.
- B5 In una acquisizione inversa, il costo dell'aggregazione di imprese si assume che sia stato sostenuto dalla controllata giuridica (ossia l'acquirente a fini contabili) sotto forma di strumenti rappresentativi di capitale emessi a favore dei proprietari della controllante giuridica (ossia l'acquisito a fini contabili). Se il prezzo di borsa degli strumenti rappresentativi di capitale della controllata giuridica è utilizzato per determinare il costo dell'aggregazione, deve essere eseguito un calcolo al fine di determinare il quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale che la controllata giuridica avrebbe dovuto emettere per fornire ai proprietari della controllante giuridica una percentuale di capitale posseduto nell'entità risultante dall'aggregazione, pari a quella ottenuta da tali proprietari nell'entità risultante dall'aggregazione come conseguenza dell'acquisizione inversa. Il *fair value* (valore equo) del quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale così calcolato deve essere utilizzato come costo dell'aggregazione.
- B6 Se il *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale della controllata giuridica non è chiaramente evidente in altri modi, il *fair value* (valore equo) totale di tutti gli strumenti rappresentativi di capitale della controllante giuridica emessi precedentemente all'aggregazione aziendale, deve essere utilizzato come parametro per determinare il costo dell'aggregazione.

*Preparazione e presentazione del bilancio consolidato*

- B7 Il bilancio consolidato redatto successivamente a un'acquisizione inversa deve essere pubblicato con la denominazione della controllante giuridica, ma descritto nelle note come continuazione del bilancio della controllata giuridica (ossia l'acquirente a fini contabili). Poiché tale bilancio consolidato rappresenta una continuazione del bilancio della controllata giuridica:
- (a) le attività e le passività della controllata giuridica devono essere rilevate e valutate in tale bilancio consolidato ai rispettivi valori contabili ante aggregazione.

## IFRS 3

- (b) gli utili portati a nuovo e gli altri saldi di patrimonio netto rilevati in tale bilancio consolidato devono corrispondere agli utili portati a nuovo e agli altri saldi di patrimonio netto della controllata giuridica immediatamente prima dell'aggregazione aziendale.
- (c) l'importo rilevato come strumenti rappresentativi di capitale emessi in tale bilancio consolidato deve essere determinato aggiungendo al patrimonio netto emesso della controllata giuridica esistente immediatamente prima dell'aggregazione aziendale, il costo dell'aggregazione determinato come indicato ai paragrafi B4-B6. Tuttavia, la struttura del patrimonio netto indicata in tale bilancio consolidato (ossia il numero e il tipo di strumenti rappresentativi di capitale emessi) deve riflettere la struttura del patrimonio netto della controllante giuridica, inclusi gli strumenti rappresentativi di capitale emessi dalla controllante giuridica al fine di realizzare l'aggregazione.
- (d) le informazioni comparative presentate in tale bilancio consolidato devono essere quelle della controllata giuridica.
- B8 La contabilizzazione delle acquisizioni inverse si applica solo nel bilancio consolidato. Pertanto, nel bilancio separato, qualora esista, della controllante giuridica la partecipazione nella controllata giuridica è contabilizzata in base alle disposizioni di cui allo IAS 27 *Bilancio consolidato e separato* per la contabilizzazione delle partecipazioni nel bilancio separato di un investitore.
- B9 Il bilancio consolidato redatto successivamente a un'acquisizione inversa deve riflettere i *fair value* (valori equi) di attività, passività e passività potenziali della controllante giuridica (ossia l'acquisito a fini contabili). Pertanto, il costo dell'aggregazione aziendale deve essere allocato valutando le attività, passività e passività potenziali identificabili della controllante giuridica che soddisfano i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 37, ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione. Qualunque eccedenza del costo dell'aggregazione rispetto alla quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto di tali voci deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dai paragrafi 51-55. Qualunque eccedenza della quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto di tali elementi rispetto al costo dell'aggregazione deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dal paragrafo 56.

*Interessenza di terzi*

- B10 In alcune acquisizioni inverse, alcuni dei soci della controllata giuridica non partecipano allo scambio di propri strumenti rappresentativi di capitale con strumenti rappresentativi di capitale della controllante giuridica. Sebbene l'entità in cui tali soci possiedono strumenti rappresentativi di capitale (la controllata giuridica) abbia acquisito un'altra entità (la controllante giuridica), tali soci devono essere trattati come interessenza di terzi nel bilancio consolidato redatto successivamente all'acquisizione inversa. Ciò in quanto i soci della controllata giuridica che non effettuano lo scambio di propri strumenti rappresentativi di capitale con strumenti rappresentativi di capitale della controllante giuridica possiedono una interessenza solo nei risultati e nelle attività nette della controllata giuridica e non nei risultati e nelle attività nette dell'entità risultante dall'aggregazione. Viceversa, tutti i soci della controllata giuridica, nonostante sia considerata come l'acquisito, possiedono una interessenza nei risultati e negli attivi netti dell'entità risultante dall'aggregazione.
- B11 Poiché le attività e le passività della controllata giuridica sono rilevate e valutate nel bilancio consolidato ai rispettivi valori contabili precedenti all'aggregazione, l'interessenza di terzi deve riflettere la quota proporzionale di pertinenza degli azionisti di minoranza nei valori contabili delle attività nette della controllata giuridica, precedenti all'aggregazione.

*Utile per azione*

- B12 Come evidenziato al paragrafo B7(c), la struttura del patrimonio netto indicata nel bilancio consolidato redatto successivamente a un'acquisizione inversa riflette la struttura del patrimonio netto della controllante giuridica, inclusi gli strumenti rappresentativi di capitale emessi dalla controllante giuridica al fine di realizzare l'aggregazione aziendale.

- B13 Allo scopo di calcolare la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione (il denominatore) nel corso dell'esercizio in cui si verifica l'acquisizione inversa:
- (a) il numero di azioni ordinarie in circolazione, dall'inizio di tale esercizio alla data di acquisizione, deve essere considerato il numero di azioni ordinarie emesse dalla controllante giuridica a favore dei proprietari della controllata giuridica;
- e
- (b) il numero di azioni ordinarie in circolazione dalla data di acquisizione alla fine di tale esercizio deve corrispondere al numero effettivo di azioni ordinarie della controllante giuridica, in circolazione nel corso di tale esercizio.
- B14 L'utile base per azione indicato per ciascun esercizio comparativo precedente alla data di acquisizione, presentato nel bilancio consolidato successivamente a un'acquisizione inversa, deve essere calcolato dividendo l'utile o la perdita della controllata giuridica attribuibile agli azionisti ordinari di ciascuno di tali esercizi, per il numero di azioni ordinarie emesse dalla controllante giuridica a favore dei soci della controllata giuridica nell'acquisizione inversa.
- B15 I calcoli di cui ai paragrafi B13 e B14 presumono che non si siano verificati cambiamenti nel numero di azioni ordinarie emesse dalla controllata giuridica nel corso degli esercizi comparativi e dall'inizio dell'esercizio in cui è stata realizzata l'acquisizione inversa fino alla data di acquisizione. Il calcolo dell'utile per azione deve essere adeguatamente rettificato, al fine di considerare l'effetto di una variazione del numero di azioni ordinarie della controllata giuridica emesse nel corso di tali esercizi.

#### Allocazione del costo di una aggregazione aziendale

- B16 Il presente IFRS prevede che un acquirente rilevi le attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito che soddisfino i relativi criteri di rilevazione, ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione. Al fine di allocare il costo di una aggregazione aziendale, l'acquirente deve trattare come *fair value* (valore equo) le misurazioni seguenti:
- (a) per gli strumenti finanziari negoziati in un mercato attivo, l'acquirente deve utilizzare i valori correnti di mercato.
  - (b) per gli strumenti finanziari non negoziati in un mercato attivo, l'acquirente deve utilizzare valori stimati che prendono in considerazione parametri quali il rapporto prezzo-utile, i dividendi attesi e i tassi di crescita attesi di strumenti comparabili di entità con caratteristiche simili.
  - (c) per i crediti, i contratti favorevoli ai beneficiari e altre attività identificabili, l'acquirente deve utilizzare i valori attuali degli importi da riscuotere, calcolati a un appropriato tasso di interesse corrente, dedotti gli eventuali accantonamenti per perdite su crediti e spese di incasso, ove necessario. Tuttavia, non è richiesta l'attualizzazione per i crediti a breve termine, i contratti favorevoli ai beneficiari e altre attività identificabili se non è rilevante la differenza tra i valori nominali e attuali.
  - (d) per le rimanenze di:
    - (i) prodotti finiti e merci, l'acquirente deve utilizzare i prezzi di vendita al netto della somma di (1) costi di dismissione e (2) un margine ragionevole di profitto attribuibile allo sforzo della vendita dell'acquirente basato sui profitti per prodotti finiti e merci simili;
    - (ii) prodotti in corso di lavorazione, l'acquirente deve utilizzare il prezzo di vendita dei prodotti finiti al netto (1) dell'importo complessivo di costi di completamento, (2) dei costi di dismissione e (3) un margine ragionevole riconducibile alle attività di completamento e di vendita, in base al profitto su prodotti finiti simili;
- e
- (iii) materie prime, l'acquirente deve utilizzare i costi correnti di sostituzione.

## IFRS 3

- (e) per terreni e fabbricati, l'acquirente deve utilizzare valori di mercato.
- (f) per impianti e macchinari, l'acquirente deve utilizzare i valori di mercato, determinati in genere mediante una perizia. Se non sono disponibili evidenze di mercato del *fair value* (valore equo), a causa della natura specialistica degli impianti e macchinari e in quanto i beni sono raramente oggetto di vendita, eccetto quando sono parte di un'attività in esercizio, è possibile che un acquirente debba stimare il *fair value* (valore equo) utilizzando il metodo del reddito o del costo di sostituzione ammortizzato.
- (g) per le attività immateriali, l'acquirente deve determinare il *fair value* (valore equo):
  - (i) con riferimento a un mercato attivo come definito nello IAS 38 *Attività immateriali*;  
o
  - (ii) se non esiste alcun mercato attivo, in base a un criterio in grado di rappresentare gli importi che l'acquirente avrebbe pagato per le attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, facendo riferimento alle migliori informazioni a disposizione (vedere IAS 38 per ulteriore guida sulla determinazione dei *fair value* (valori equi) di attività immateriali acquisite attraverso aggregazioni aziendali).
- (h) per le attività relative a benefici per i dipendenti o le passività per piani a benefici definiti, l'acquirente deve utilizzare il valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti al netto del *fair value* (valore equo) di eventuali attività del piano. Tuttavia, un'attività è rilevata solamente nella misura in cui è probabile che essa sarà disponibile per l'acquirente sotto forma di rimborso derivante dal piano o di riduzione di contributi futuri.
- (i) per le attività e le passività fiscali, l'acquirente deve utilizzare l'importo del beneficio fiscale derivante da perdite fiscali o da imposte sul reddito dovute, secondo quanto previsto dallo IAS 12 *Imposte sul reddito*, determinate nella prospettiva dell'entità risultante dall'aggregazione. L'attività o la passività fiscale è determinata dopo aver tenuto conto dell'effetto fiscale connesso alla rideterminazione del valore di attività, passività e passività potenziali identificabili ai rispettivi *fair value* (valori equi) e non è attualizzata.
- (j) per i debiti ed effetti a breve, debiti a lungo termine, passività, accantonamenti e altre indennità pagabili, l'acquirente deve utilizzare i valori attuali degli importi da corrispondere per estinguere le passività, determinati sulla base di appropriati tassi correnti di interesse. Tuttavia, per passività a breve termine, l'attualizzazione non è richiesta se la differenza tra il valore nominale della passività e il valore attuale non è significativo.
- (k) per i contratti onerosi e altre passività identificabili dell'acquisito, l'acquirente deve utilizzare i valori attuali degli importi da corrispondere per estinguere le obbligazioni determinati sulla base di appropriati tassi correnti di interesse.
- (l) per le passività potenziali dell'acquisito, l'acquirente deve utilizzare gli importi che un terzo addebiterebbe per assumere tali passività potenziali. Tale importo deve riflettere tutte le attese di possibili flussi finanziari e non del singolo, più probabile flusso o di quello massimo o minimo previsto.

B17 Alcune delle suddette guide applicative richiedono che i *fair value* (valori equi) siano stimati adottando le tecniche di attualizzazione. Se la guida relativa a un determinato elemento non fa riferimento all'utilizzo di tecniche di attualizzazione, tali tecniche possono essere adottate per stimare il *fair value* (valore equo) dell'elemento.

## APPENDICE C

## IFRS 3

**Modifiche apportate ad altri IFRS**

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate alla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali la cui data di accordo sia avvenuta il o sia successiva al 31 marzo 2004, e alla contabilizzazione di qualunque avviamento e attività immateriali acquisiti in tali aggregazioni aziendali. Con riguardo a tutti gli altri aspetti, tali modifiche devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva.

Tuttavia, se un'entità decide, ai sensi del paragrafo 85, di applicare l'IFRS 3 a partire da qualsiasi data precedente alle date di entrata in vigore di cui ai paragrafi 78-84, deve applicare anche tali modifiche prospetticamente a partire da quella stessa data.

- C1 Negli International Financial Reporting Standard, inclusi gli International Accounting Standard e le Interpretazioni, applicabili al 31 marzo 2004, tutti i riferimenti alla versione corrente dello IAS 22 *Aggregazioni di imprese* sono modificati in IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*.
- C2 Nell'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard*, il paragrafo B1 è modificato come segue.
- B1 Il neo-utilizzatore può scegliere di non applicare retroattivamente l'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali* alle pregresse aggregazioni aziendali (aggregazioni aziendali avvenute prima della data di passaggio agli IFRS). Tuttavia, se il neo-utilizzatore ridetermina una aggregazione aziendale per uniformarsi alle disposizioni dell'IFRS 3, deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali successive e deve inoltre applicare lo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività* (rivisto nella sostanza nel 2004) e lo IAS 38 *Attività immateriali* (rivisto nella sostanza nel 2004) a partire da quella stessa data. Ad esempio, se il neo-utilizzatore sceglie di rideterminare una aggregazione aziendale verificatasi il 30 giugno 2002, deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali che hanno avuto luogo tra il 30 giugno 2002 e la data di passaggio agli IFRS, e deve inoltre applicare lo IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004) e lo IAS 38 (rivisto nella sostanza nel 2004) a partire dal 30 giugno 2002.
- C3 [Modifica non applicabile al solo Principio]
- C4 Lo IAS 12 *Imposte sul reddito* è modificato come segue.

**Introduzione**

Il primo sottoparagrafo (c) del paragrafo 1 è modificato come segue:

- (c) il costo di una aggregazione aziendale è attribuito alle attività identificabili acquisite e alle passività identificabili assunte, con riferimento ai rispettivi *fair value* (valori equi), ma senza apportare un'equivalente rettifica per fini fiscali.

I paragrafi 6 e 9 sono modificati come segue:

6. Lo IAS 12 originario non faceva riferimento esplicito alle rettifiche del *fair value* (valore equo) apportate in una aggregazione aziendale. Tali rettifiche determinano differenze temporanee e lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede che un'entità rilevi la conseguente passività fiscale differita o (in base al criterio della probabilità per la rilevazione) l'attività fiscale differita, con un corrispondente effetto sulla determinazione dell'importo dell'avviamento o di qualunque eccedenza della quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto di attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito, rispetto al costo dell'aggregazione. Tuttavia, lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) non consente la rilevazione delle passività fiscali differite derivanti dalla rilevazione iniziale dell'avviamento.

**IFRS 3**

9. Lo IAS 12 originario non stabiliva esplicitamente se le attività e passività fiscali differite potessero essere attualizzate. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) vieta l'attualizzazione di attività e passività fiscali differite. Il paragrafo B16(i) dell'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali* vieta l'attualizzazione di attività e passività fiscali differite assunte in una aggregazione aziendale.

**Principio**

Nelle Finalità, il terzo paragrafo è modificato come segue:

Il presente Principio richiede che l'entità rilevi gli effetti fiscali di operazioni o altri eventi con le medesime modalità con le quali essa rileva le operazioni e gli altri eventi stessi. Così, nel conto economico per le operazioni e gli altri eventi rilevati, qualsiasi effetto fiscale connesso è anche rilevato nel conto economico. Per le operazioni e gli altri eventi rilevati direttamente nel patrimonio netto, qualsiasi effetto fiscale correlato è anche rilevato direttamente nel patrimonio netto. Analogamente, la rilevazione delle attività e passività fiscali differite in una aggregazione aziendale influisce sull'importo dell'avviamento derivante da tale aggregazione aziendale o sull'importo dell'eventuale eccedenza della quota d'interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito, rispetto al costo dell'aggregazione.

I paragrafi 15, 18, 19 e 21 sono modificati come segue:

15. ***Una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passività derivi da:***

(a) ***la rilevazione iniziale dell'avviamento;***

***o***

***...***

18. Si manifestano differenze temporanee anche quando:

(a) il costo di una aggregazione aziendale è attribuito alle attività identificabili acquisite e alle passività identificabili assunte ai rispettivi *fair value* (valori equi), ma senza apportare un'equivalente rettifica per fini fiscali (vedere paragrafo 19);

(b) le attività sono rivalutate e ai fini fiscali non viene apportata alcuna rettifica equivalente (vedere paragrafo 20);

(c) l'avviamento deriva da un'aggregazione aziendale (vedere paragrafi 21 e 32);

***...***

19. Il costo di una aggregazione aziendale è allocato rilevando le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte, ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione. Si manifestano differenze temporanee quando il valore riconosciuto fiscalmente alle attività identificabili acquisite e alle passività identificabili assunte, non è influenzato dall'aggregazione aziendale o è influenzato in modo diverso. Per esempio, quando il valore contabile di un'attività viene incrementato fino al suo *fair value* (valore equo), ma il valore riconosciuto fiscalmente dell'attività continua ad essere al costo per il precedente proprietario, si manifesta una differenza temporanea imponibile che si traduce in una passività fiscale differita. La passività fiscale differita che ne deriva influisce sull'avviamento (vedere paragrafo 66).

21. L'avviamento derivante da una aggregazione aziendale è misurato come l'eccedenza del costo della aggregazione rispetto alla interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito. Nella determinazione del reddito imponibile, molte autorità fiscali non considerano le riduzioni del valore contabile dell'avviamento come un costo deducibile. Inoltre, in tali ordinamenti giuridici, il costo dell'avviamento spesso non è deducibile quando una controllata cede la propria attività aziendale sottostante. In tali ordinamenti giuridici, il valore riconosciuto fiscalmente dell'avviamento è pari a zero. Qualsiasi differenza tra il valore contabile dell'avviamento e il valore riconosciuto fiscalmente pari a zero rappresenta una differenza temporanea imponibile. Tuttavia, il presente Principio non consente la rilevazione della conseguente passività fiscale differita, in quanto l'avviamento è valutato come valore residuo e la rilevazione della passività fiscale differita ne incrementerebbe il valore contabile.

Sono aggiunti i paragrafi 21A e 21B:

- 21A. Le successive riduzioni della passività fiscale differita, non rilevata in quanto derivante dalla rilevazione iniziale dell'avviamento, sono anch'esse considerate come derivanti dalla rilevazione iniziale dell'avviamento e pertanto non vengono rilevate, in base alle disposizioni del paragrafo 15(a). Per esempio, se l'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale ha un costo pari a 100 ma un valore riconosciuto fiscalmente pari a zero, il paragrafo 15(a) dispone che l'entità non può rilevare la conseguente passività fiscale differita. Se l'entità rileva successivamente, per tale avviamento, una perdita per riduzione di valore pari a 20, l'importo della differenza temporanea imponibile relativa all'avviamento si riduce da 100 a 80, con conseguente decremento nel valore della passività fiscale differita non rilevato. Anche tale decremento nel valore non rilevato della passività fiscale differita si considera che faccia riferimento alla rilevazione iniziale dell'avviamento, e pertanto il paragrafo 15(a) ne vieta la rilevazione.
- 21B. Le passività fiscali differite derivanti da differenze temporanee imponibili connesse all'avviamento sono, tuttavia, rilevate nella misura in cui non derivino dalla rilevazione iniziale dell'avviamento. Ad esempio, se l'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale ha un costo pari a 100, deducibile a fini fiscali a un tasso annuo del 20 %, a partire dall'anno dell'acquisizione, il valore riconosciuto fiscalmente dell'avviamento è pari a 100 all'atto della rilevazione iniziale e a 80 alla fine dell'anno di acquisizione. Se il valore contabile dell'avviamento alla fine dell'anno di acquisizione rimane invariato a 100, ne consegue una differenza temporanea imponibile pari a 20 alla fine dell'anno. Poiché tale differenza temporanea imponibile non è connessa alla rilevazione iniziale dell'avviamento, la conseguente passività fiscale differita è rilevata.

I paragrafi 22(a), 24 e 26(c) sono modificati come segue:

22. ...

- (a) in una aggregazione aziendale, un'entità rileva qualunque attività e passività fiscale differita. Ciò influisce sull'importo dell'avviamento o sull'importo di qualunque eccedenza della quota di d'interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito (vedere paragrafo 19), rispetto al costo dell'aggregazione;

...

24. **Un'attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, salvo che l'attività fiscale differita derivi dalla rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che:**

- (a) **non rappresenta una aggregazione aziendale;**

**e**

- (b) **al momento dell'operazione non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale).**

...

## IFRS 3

26. ...

- (c) il costo di una aggregazione aziendale è allocato rilevando le attività identificabili acquisite e le passività identificabili assunte ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione. Quando una passività assunta è rilevata alla data di acquisizione ma i costi correlati non possono essere dedotti nella determinazione dei redditi imponibili fino a un esercizio successivo, si manifesta una differenza temporanea deducibile che si traduce in un'attività fiscale differita. Un'attività fiscale differita si manifesta anche quando il *fair value* (valore equo) di un'attività identificabile acquisita sia inferiore al relativo valore riconosciuto fiscalmente. In entrambi i casi, la risultante attività fiscale differita influisce sull'avviamento (vedere paragrafo 66);

e

...

Il paragrafo 32 e il titolo che lo precede sono eliminati.

I paragrafi 58(b) e 66-68 e l'esempio che segue il paragrafo 68 sono modificati come segue ed è aggiunto il paragrafo 68C:

58. ...

**(b) una aggregazione aziendale (vedere i paragrafi da 66 a 68).**

66. Come illustrato ai paragrafi 19 e 26(c), alcune differenze temporanee possono verificarsi in una aggregazione aziendale. Secondo quanto previsto dall'IFRS 3, *Aggregazione aziendale*, l'entità rileva qualsiasi attività fiscale differita (nella misura in cui siano soddisfatti i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 24) o passività fiscale differita, come attività e passività identificabili alla data di acquisizione. Di conseguenza, tali attività e passività fiscali differite influiscono sull'avviamento o sull'importo di qualunque eccedenza della quota d'interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito rispetto al costo dell'aggregazione. Tuttavia, secondo quanto previsto dal paragrafo 15(a), un'entità non rileva le passività fiscali differite derivanti dalla rilevazione iniziale dell'avviamento.

67. Come conseguenza di una aggregazione aziendale, l'acquirente può ritenere probabile che realizzerà la propria attività fiscale differita che non era stata rilevata prima dell'aggregazione aziendale. Per esempio, l'acquirente può utilizzare il beneficio derivante dalle proprie perdite fiscali non utilizzate a fronte del reddito imponibile futuro dell'acquisito. In tali casi, l'acquirente rileva un'attività fiscale differita, ma non la include come parte della contabilizzazione dell'aggregazione aziendale e pertanto non la prende in considerazione nella determinazione dell'avviamento o dell'importo di qualunque eccedenza della quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito rispetto al costo dell'aggregazione.

68. Se il beneficio potenziale dell'acquisito derivante dal riporto a nuovo delle perdite fiscali, o di altre attività fiscali differite non soddisfaceva i criteri di cui all'IFRS 3 per la rilevazione separata quando una aggregazione aziendale è inizialmente contabilizzata, ma è successivamente realizzata, l'acquirente deve rilevare il conseguente beneficio fiscale differito nel conto economico. Inoltre, l'acquirente deve:

- (a) ridurre il valore contabile dell'avviamento all'importo che sarebbe stato rilevato se l'attività fiscale differita fosse stata rilevata come attività identificabile a partire dalla data di acquisizione;

e

- (b) rilevare la riduzione del valore contabile dell'avviamento come un onere.

Tuttavia, tale procedura non deve produrre un'eccedenza della quota di interessenza dell'acquirente nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito rispetto al costo dell'aggregazione, né deve determinare degli incrementi dell'importo rilevato precedentemente per ognuna di tali eccedenze.

**Esempio**

L'entità ha acquisito una società controllata che aveva differenze temporanee deducibili pari a 300. L'aliquota fiscale al momento dell'acquisizione era pari al 30%. L'attività fiscale differita risultante, pari a 90, non fu rilevata come attività identificabile nella determinazione dell'avviamento, pari a 500, risultante dall'aggregazione aziendale. Due anni dopo l'aggregazione, l'entità stimò che i redditi imponibili futuri sarebbero probabilmente stati sufficienti per recuperare il beneficio di tutte le differenze temporanee deducibili.

*L'entità rileva un'attività fiscale differita pari a 90 e rileva nel conto economico il provento fiscale differito pari a 90. L'entità riduce anche il valore contabile dell'avviamento per un importo di 90 e rileva nel conto economico un costo di pari importo. Di conseguenza, il costo dell'avviamento si riduce a 410, trattandosi dell'importo che sarebbe stato rilevato se l'attività fiscale differita, pari a 90, fosse stata rilevata come attività identificabile alla data di acquisizione.*

*Se l'aliquota fiscale fosse aumentata fino al 40%, l'entità avrebbe rilevato un'attività fiscale differita pari a 120 (300 al 40%) e avrebbe rilevato nel conto economico un provento fiscale differito pari a 120. Se l'aliquota fiscale si fosse ridotta al 20%, l'entità avrebbe rilevato un'attività fiscale differita pari a 60 (300 al 20%) e un provento fiscale differito pari a 60. In entrambi i casi, inoltre, l'entità ridurrebbe di 90 il valore contabile dell'avviamento e rilevarebbe nel conto economico un costo pari a quell'importo.*

68C. Come evidenziato al paragrafo 68A, l'importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura, valutata in conformità con le disposizioni di cui al paragrafo 68B) può differire dal costo complessivo del corrispettivo a cui si riferisce. Il paragrafo 58 del presente Principio richiede che le imposte correnti e differite dovrebbero essere rilevate nel conto economico e incluse nell'utile (perdita) d'esercizio, fatta eccezione per il caso in cui l'imposta origina (a) da una operazione o da un evento rilevato direttamente nel patrimonio netto, nello stesso o diverso esercizio, oppure (b) da una aggregazione aziendale. Se l'importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura) è maggiore del costo complessivo del corrispettivo a cui si riferisce, ciò indica che la deduzione fiscale fa riferimento non soltanto al costo del corrispettivo ma anche a una voce di patrimonio netto. In tale situazione, l'eccedenza dell'imposta corrente o differita connessa dovrebbe essere rilevata direttamente nel patrimonio netto.

C5 Lo IAS 14 *Informativa di settore* è modificato come indicato di seguito.

Nella pagina in cui compare il titolo, il secondo paragrafo che segue il titolo dello IAS 14 è modificato come segue:

I paragrafi 129 e 130 dello IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*, contengono alcune disposizioni sull'informativa di settore per le perdite per riduzione di valore.

**Principio**

I paragrafi 19 e 21 sono modificati come segue:

19. Esempi di attività del settore includono attività correnti usate nelle attività operative del settore, immobili, impianti e macchinari, beni oggetto di leasing finanziario (IAS 17 *Leasing*) e attività immateriali. Se una particolare voce di ammortamento o svalutazione è inclusa nei costi del settore, anche la relativa immobilizzazione è inclusa nelle attività del settore. Le attività del settore non includono attività usate dall'entità nel suo complesso o per fini propri della sede. Le attività del settore includono attività condivise tra due o più settori se esiste una base ragionevole per ripartirle. Le attività del settore includono l'avviamento direttamente attribuibile al settore o che possa essere attribuito al settore in modo ragionevole, e i costi del settore includono le eventuali perdite per riduzione di valore rilevate per l'avviamento.
21. La misurazione di attività e passività del settore include rettifiche ai valori precedentemente iscritti di attività e passività identificabili del settore, acquisite in una aggregazione aziendale, anche se tali rettifiche sono apportate solo al fine di preparare bilanci consolidati e non sono rilevate nel bilancio separato della controllante o della controllata. Analogamente, se immobili, impianti e macchinari sono stati rivalutati successivamente all'acquisizione, allora, in accordo con quanto previsto dal modello di rivalutazione di cui allo IAS 16, le valutazioni delle attività di settore riflettono tali rivalutazioni.

## IFRS 3

- C6 Nello IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari* (rivisto nella sostanza nel 2003), il paragrafo 64 è eliminato.
- C7 Lo IAS 19 *Benefici per i dipendenti* è modificato come indicato di seguito.

**Principio**

Il paragrafo 108 è modificato come segue:

108. In una aggregazione aziendale, l'entità rileva le attività e passività derivanti da benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro al valore attuale dell'obbligazione al netto del *fair value* (valore equo) di qualunque attività del piano (vedere IFRS 3, *Aggregazioni aziendali*). Il valore attuale dell'obbligazione comprende tutti i seguenti elementi, anche se, alla data dell'acquisizione, non erano ancora stati rilevati dall'acquisto:

- (a) gli utili e le perdite attuariali sorti prima della data di acquisizione (che ricadevano o meno entro il 'corridoio' del 10 %);
- (b) il costo previdenziale pregresso che derivava da variazioni dei benefici o dall'avvio di un nuovo piano, prima della data di acquisizione;

e

...

- C8 Nello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*, il paragrafo 30 è modificato come segue:

30. I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione, secondo la definizione dell'IFRS 3. I ricavi e i costi ...

- C9 Lo IAS 28 *Partecipazioni in società collegate* è modificato come indicato di seguito:

La definizione di controllo congiunto al paragrafo 2 è modificata come segue:

***Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica, ed esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto).***

Nel paragrafo 15, il riferimento allo IAS 22 *Aggregazioni di imprese* è eliminato. A seguito di questa modifica e delle modifiche ai sensi dell'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, il paragrafo 15 è modificato come segue:

15. Se la partecipazione in una società collegata classificata precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri per essere classificata tale, deve essere contabilizzata adottando il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. I bilanci di tutti gli esercizi a partire da tale classificazione devono essere rettificati di conseguenza.

I paragrafi 23 e 33 sono modificati come segue:

23. Una partecipazione in una collegata è contabilizzata con il metodo del patrimonio netto dal momento in cui essa rientra nella definizione di collegata. All'atto dell'acquisizione della partecipazione, qualsiasi differenza tra il costo della partecipazione e la quota d'interessenza del partecipante nel *fair value* (valore equo) netto di attività, passività e passività potenziali identificabili della collegata è contabilizzata secondo quanto previsto dall'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*. Pertanto:

- (a) l'avviamento relativo a una società collegata è incluso nel valore contabile della partecipazione. Tuttavia, l'ammortamento di tale avviamento non è consentito e pertanto non è incluso nella determinazione della quota d'interessenza del partecipante negli utili o perdite della collegata.

- (b) qualunque eccedenza della quota d'interessenza del partecipante nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili della collegata, rispetto al costo della partecipazione è esclusa dal valore contabile della partecipazione ed è invece inclusa come provento nella determinazione della quota d'interessenza del partecipante nell'utile o perdita della collegata del periodo in cui la partecipazione viene acquisita.

Adeguate rettifiche devono inoltre essere apportate alla quota d'interessenza del partecipante, agli utili o perdite della collegata successivi all'acquisizione, al fine di contabilizzare, per esempio, l'ammortamento delle attività ammortizzabili in base ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione. Analogamente, adeguate rettifiche devono essere apportate alla quota d'interessenza del partecipante, agli utili o perdite della collegata successivi all'acquisizione, al fine di rilevare le perdite per riduzione di valore rilevate dalla collegata come nel caso di avviamento o immobili, impianti e macchinari.

33. Poiché l'avviamento incluso nel valore contabile di una partecipazione in una collegata non è rilevato separatamente, questo non viene sottoposto separatamente alla verifica della riduzione di valore, nell'applicazione delle disposizioni di cui allo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*. L'intero valore contabile della partecipazione, invece, è sottoposto alla verifica della riduzione di valore ai sensi dello IAS 36, tramite il confronto tra il suo valore recuperabile (il più elevato tra il valore d'uso e il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita) e il suo valore contabile, ogniqualvolta l'applicazione delle disposizioni dello IAS 39 indica la possibile riduzione di valore della partecipazione. Nel determinare il valore d'uso dell'investimento, l'entità stima:

- (a) la propria quota del valore attuale degli stimati flussi finanziari futuri che ci si attende verranno generati dalla collegata, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività operative della collegata e il corrispettivo derivante dalla dismissione finale dell'investimento;

o

- (b) il valore attuale degli stimati flussi finanziari futuri che ci si attende deriveranno dai dividendi da riceversi e dalla dismissione finale dell'investimento.

Se si utilizzano ipotesi corrette, entrambi i metodi danno il medesimo risultato.

C10 Lo IAS 31 *Partecipazioni in joint venture* è modificato come indicato di seguito:

La definizione di controllo congiunto al paragrafo 3 è modificata come segue:

***Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica, ed esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto).***

Il paragrafo 11 è modificato come segue:

11. L'accordo contrattuale disciplina il controllo congiunto sulla joint venture. Il controllo congiunto assicura che nessun singolo partecipante alla joint venture sia in grado di controllare unilateralmente la gestione.

Nel paragrafo 43, il riferimento allo IAS 22 *Aggregazioni di imprese* è eliminato. A seguito di questa modifica e delle modifiche ai sensi dell'IFRS 5 *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, il paragrafo 43 è modificato come segue:

43. Se la partecipazione in un'entità a controllo congiunto precedentemente classificata come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri per tale classificazione, deve essere contabilizzata adottando il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. I bilanci di tutti gli esercizi a partire da tale classificazione devono essere rettificati di conseguenza.

## IFRS 3

C11 Nello IAS 32 *Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative* (rivisto nella sostanza nel 2003), il paragrafo 4(c) è rinumerato come 4(d). Il paragrafo 4(d) è rinumerato come 4(c) e modificato come segue:

- (c) **contratti a corrispettivo potenziale in un'aggregazione aziendale (vedere IFRS 3, Aggregazioni aziendali). Questa esenzione si applica esclusivamente all'acquirente.**

A seguito di tale modifica e delle modifiche di cui all'IFRS 4 *Contratti assicurativi*, il paragrafo 4(c)-(e) è modificato come segue:

- (c) **contratti a corrispettivo potenziale in un'aggregazione aziendale (vedere IFRS 3, Aggregazioni aziendali). Questa esenzione si applica esclusivamente all'acquirente.**
- (d) **contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4, Contratti assicurativi. Tuttavia, il presente Principio si applica ai derivati incorporati in contratti assicurativi se lo IAS 39 prevede che l'entità li contabilizzi separatamente.**
- (e) **strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 in quanto contengono una componente partecipativa discrezionale. L'emittente di tali strumenti è esentato dall'applicare, alle suddette componenti, i paragrafi da 15 a 32 e da AG25 ad AG35 del presente Principio, relativi alla distinzione tra passività finanziarie e strumenti rappresentativi di capitale. Tuttavia, tali strumenti sono soggetti a tutte le altre disposizioni previste dal presente Principio. Inoltre, il presente Principio si applica ai derivati incorporati nei suddetti strumenti (vedere IAS 39).**

Il paragrafo 4(f), inserito ai sensi dell'IFRS 2 *Pagamenti basati su azioni* rimane invariato.

C12 Nello IAS 33 *Utile per azione*, i paragrafi 22 e 64 sono modificati come segue:

22. Le azioni ordinarie emesse come parte del costo di una aggregazione aziendale sono incluse nella media ponderata delle azioni a partire dalla data di acquisizione. Ciò in quanto l'acquirente incorpora nel proprio conto economico gli utili e le perdite dell'acquisito, a partire da tale data.
64. **Se... deve essere indicato. Inoltre, l'utile di base e diluito per azione per tutti gli esercizi presentati in bilancio deve essere modificato per riflettere gli effetti di errori e di rettifiche conseguenti a cambiamenti di principi contabili, contabilizzati retroattivamente.**

C13 Nello IAS 34 *Bilanci intermedi*, i paragrafi 16(i) e 18 sono modificati come segue:

16. ...

- (i) **gli effetti delle variazioni nella struttura dell'entità intervenute durante il periodo intermedio, comprese aggregazioni aziendali, acquisizioni o cessioni di controllate e investimenti a lungo termine, ristrutturazioni e attività destinate a cessare. Nel caso delle aggregazioni aziendali, l'entità deve fornire le informazioni richieste ai sensi dei paragrafi 66-73 dell'IFRS 3 Aggregazioni aziendali;**

e

...

18. Altri Principi specificano le informazioni che dovrebbero essere fornite nei bilanci. In tale contesto, si fa riferimento a un'informativa completa di bilancio, del tipo normalmente incluso in un bilancio annuale e talvolta incluso in altri documenti contabili. Fatta eccezione per quanto previsto dalle disposizioni del paragrafo 16(i), le informazioni integrative previste da tali altri Principi non sono obbligatorie se il bilancio intermedio dell'entità comprende solo prospetti sintetici e note illustrative specifiche, anziché una informativa completa di bilancio.

C14 Nello IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*, il paragrafo 5 è modificato come segue:

5. Nel caso in cui un altro Principio disciplini una specifica tipologia di accantonamento, passività o attività potenziale, un'entità applica quel Principio specifico e non il presente. Ad esempio, l'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali* riguarda specificamente il trattamento, da parte di un acquirente, delle passività potenziali assunte in una aggregazione aziendale. Analogamente, particolari tipologie di accantonamenti sono anche considerate nei Principi su:

...

C15 Nello IAS 39 *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione* (rivisto nella sostanza nel 2003), il paragrafo 2(f) e (h) è eliminato dall'IFRS 4 *Contratti assicurativi*. Il paragrafo 2(g) è rinumerato come 2(f) e modificato come indicato di seguito. Il paragrafo 2(g) è aggiunto, come indicato di seguito. A seguito di tale modifica e delle modifiche di cui all'IFRS 4, i paragrafi 2(d)-(g) sono modificati come segue:

- (d) *strumenti finanziari emessi dall'entità, che soddisfano la definizione di strumento rappresentativo di capitale dello IAS 32 (inclusi warrant e opzioni). Tuttavia, il possessore di tali strumenti rappresentativi di capitale deve applicare agli stessi il presente Principio, a meno che non rientrino nell'eccezione di cui al punto (a).*
- (e) *diritti e obbligazioni ai sensi di un contratto assicurativo secondo la definizione dell'IFRS 4 Contratti assicurativi o ai sensi di un contratto che rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4, in quanto contiene una componente partecipativa discrezionale. Tuttavia, il presente Principio si applica a un derivato incorporato in un siffatto contratto se il derivato non costituisce esso stesso un contratto rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 (vedere paragrafi da 10 a 13 e paragrafi da AG23 ad AG33 dell'Appendice A). Inoltre, se un contratto assicurativo è un contratto di garanzia finanziaria stipulato o mantenuto all'atto di trasferire a un terzo attività o passività finanziarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente Principio, l'emittente deve applicare tale Principio al contratto (vedere paragrafo 3 e paragrafo AG4A dell'Appendice A).*
- (f) *contratti a corrispettivo potenziale in un'aggregazione aziendale (vedere IFRS 3, Aggregazioni aziendali). Questa esenzione si applica esclusivamente all'acquirente.*
- (g) *contratti stipulati tra un acquirente e un venditore in una aggregazione aziendale al fine di acquistare o vendere un acquisito ad una data futura.*

Il paragrafo 2(i) e (j) è rinumerato come 2(h) e (i). Il paragrafo 2(i), è stato inserito ai sensi dell'IFRS 2, *Pagamenti basati su azioni*.

C16 [Modifica non applicabile ai Principi originari]

C17 [Modifica non applicabile ai Principi originari]

C18 SIC-32 *Attività immateriali — Costi connessi a siti web* è modificato come indicato di seguito.

I paragrafi da 8 a 10 sono modificati come segue:

8. Un sito web sviluppato internamente deve essere rilevato come un'attività immateriale se, e solo se, oltre a conformarsi alle generiche disposizioni descritte nello IAS 38.21 per la rilevazione e la misurazione iniziale, un'entità può soddisfare le disposizioni contenute nello IAS 38.57. In particolare, un'entità può essere in grado di soddisfare la disposizione che prevede la dimostrazione di come il proprio sito web genererà probabili benefici economici futuri in conformità a quanto previsto dallo IAS 38.57(d) quando, per esempio, il sito web riesce a generare ricavi, inclusi i ricavi diretti derivanti dal permettere il collocamento di ordinativi. Un'entità non è in grado di dimostrare come un sito web sviluppato esclusivamente o prevalentemente per promuovere o pubblicizzare i propri prodotti e servizi genererà in futuro probabili benefici economici, e pertanto tutte le spese sostenute per lo sviluppo di tale sito web deve rilevarle come costo quando sostenute.

## IFRS 3

9. Qualsiasi spesa interna legata allo sviluppo e al funzionamento del sito web di un'entità deve essere contabilizzata in conformità con lo IAS 38. La natura di ciascuna attività per la quale la spesa è sostenuta (per esempio la formazione dei dipendenti e la manutenzione del sito web) e la fase di sviluppo o successiva allo sviluppo del sito web devono essere valutate per determinare il trattamento contabile più appropriato (una ulteriore guida è fornita nell'Appendice alla presente Interpretazione). Per esempio:
- (a) la fase di pianificazione è simile per natura alla fase di ricerca prevista dallo IAS 38.54-56. Le spese sostenute in questa fase devono essere rilevate come costo quando sostenute.
  - (b) la fase di sviluppo di natura applicativa e infrastrutturale, la fase della progettazione grafica e la fase di sviluppo del contenuto, nella misura in cui il contenuto è sviluppato per finalità diverse da quelle di pubblicizzare e promuovere i prodotti e i servizi propri dell'entità, sono simili per natura alla fase di sviluppo di cui allo IAS 38.57-64. Le spese sostenute in queste fasi devono essere incluse nel costo di un sito web rilevato come attività immateriale, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8 della presente Interpretazione, quando la spesa può essere direttamente attribuita ed è necessaria alla creazione, alla produzione o alla preparazione del sito web per l'uso e il funzionamento inteso dalla Direzione aziendale. Per esempio, le spese sostenute per acquistare o creare il contenuto specificatamente per un sito web (fatta eccezione per il contenuto che pubblica e promuove i prodotti e i servizi dell'entità) o le spese che rendono possibile l'utilizzo del contenuto sul sito web (per esempio il corrispettivo utilizzato per acquisire una licenza di riproduzione) devono essere incluse nel costo di sviluppo quando queste condizioni sono soddisfatte. Peraltro, in conformità allo IAS 38.71, le spese per un elemento immateriale precedentemente addebitate al conto economico in un precedente bilancio non devono essere rilevate come parte del costo di un'attività immateriale in una data successiva (per esempio se i costi di un diritto d'autore sono stati pienamente ammortizzati, e il contenuto è successivamente fornito in un sito web).
  - (c) le spese sostenute nella fase di sviluppo del contenuto, nella misura in cui il contenuto è sviluppato per pubblicizzare e promuovere i prodotti e i servizi dell'entità (per esempio fotografie digitali dei prodotti), devono essere rilevate come un costo quando sostenute in conformità allo IAS 38.69(c). Per esempio, nella contabilizzazione delle spese per servizi professionali per poter avere fotografie digitali dei prodotti di un'entità e per migliorare la loro esposizione, le spese devono essere rilevate come un costo, considerato che i servizi professionali sono ricevuti nel corso del processo e non quando le fotografie digitali sono inserite nel sito web.
  - (d) La fase operativa inizia una volta che lo sviluppo del sito web è completato. Le spese sostenute in tale fase devono essere rilevate come un costo quando sono sostenute, salvo che queste soddisfino le condizioni per la rilevazione di cui allo IAS 38.18.
10. Un sito web rilevato come attività immateriale in conformità al paragrafo 8 della presente Interpretazione deve essere valutato dopo la rilevazione iniziale applicando le disposizioni di cui allo IAS 38.72-87. La migliore stima della vita utile di un sito web deve essere breve.

Il paragrafo **Data di entrata** in vigore è modificato come segue:

**Data di entrata** in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 25 marzo 2002. Gli effetti derivanti dall'adozione della presente Interpretazione devono essere contabilizzati usando le disposizioni transitorie di cui alla versione dello IAS 38 emessa nel 1998. Pertanto, quando un sito web non soddisfa i criteri previsti per essere rilevato come un'attività immateriale, anche se questo era precedentemente rilevato come un'attività, la pertinente posta deve essere eliminata dal bilancio alla data di entrata in vigore della presente Interpretazione. Quando un sito web esiste e la spesa sostenuta per svilupparlo soddisfa i criteri previsti perché il sito sia rilevato come attività immateriale, anche se non era precedentemente rilevato come attività, non deve essere rilevata alcuna attività immateriale alla data di entrata in vigore della presente Interpretazione. Quando un sito web è già esistente e la spesa sostenuta per svilupparlo soddisfa le condizioni previste perché questo sia rilevato come un'attività immateriale, e questo era precedentemente rilevato come un'attività e inizialmente valutato al costo, l'importo inizialmente rilevato si assume essere correttamente determinato.